



**CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME**

# **Riforma delle Conferenze**

*dossier di documentazione*

*A cura della segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome*

*- Maggio 2011 -*



## INDICE

- 1) **Schema di disegno di legge delega** per l'istituzione della disciplina della Conferenza della Repubblica, approvato dal Consiglio dei Ministri il 18 febbraio 2011;
- 2) **Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome congiunto con ANCI e UPI**, approvato nella seduta del **5 maggio 2011** e consegnato lo stesso giorno in Conferenza Unificata, recante "Osservazioni al ddl istitutivo della "Conferenza della Repubblica";
- 3) **Lettura a fronte**: schema del disegno di legge delega e osservazioni del 5 maggio 2011;
- 4) **Documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome** nella seduta del **31 marzo 2011**, recante "Osservazioni e prime proposte emendative delle Regioni sul Disegno di Legge istitutivo della "Conferenza della Repubblica";

*Raccolta normativa (www.leggiditaliaprofessionale.it):*

- 5) **Legge 400/1988**: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". *Gazzetta Ufficiale del 12 Settembre 1988, N. 214;*
- 6) **Decreto Legislativo 281/1997**: "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali. *Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1997, n. 202;*
- 7) **Legge 131/2003 - art. 8 comma 6**: "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3 - art. 8 comma 6, "Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo". *Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 2003, n. 132 .*

---

*Altri riferimenti utili che non sono stati inseriti nel dossier di documentazione:*

- Legge 15 marzo 1997, n.59, art. 9, "Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa", G.U. del 17 marzo 1997, n. 63.
- Decreto Legislativo 16 dicembre 1989, n. 418 "Riordinamento delle funzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e degli organismi a composizione mista Stato- Regioni, in attuazione dell'art. 12, comma 7, della legge 23 agosto 1988, n. 400", G.U. del 2 gennaio 1990, n. 1.
- D.P.C.M. 19 Marzo 1999, n. 98, "Regolamento recante norme per l'organizzazione e il funzionamento della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano". G.U. del 20 aprile 1999, n. 91.
- Decreto Ministeriale 22 luglio 2003, Presidenza del Consiglio dei Ministri "Organizzazione e funzionamento dell'ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano", G.U. del 9 ottobre 2003, n. 235.
- D.P.C.M. 12 ottobre 1983, "Istituzione della Conferenza Stato- Regioni", G.U. 2 novembre 1983, n. 300.





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
CONFERENZA UNIFICATA

Servizio I  
codice sito: 4.1/2011/3

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
CSR 0000981 P-4.23.2.1  
del 24/02/2011



5560123

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e  
delle Province autonome  
c/o CINSEDO  
ROMA

All'Assessore della Regione Lazio  
Coordinatore Commissione affari istituzionali

All'Assessore della Regione Emilia-Romagna  
Coordinatore vicario Commissione affari  
istituzionali

Ai Presidenti delle Regioni e delle  
Province autonome

Al Presidente dell'ANCI

Al Presidente dell'UPI

Al Presidente dell'UNCCEM  
LORO SEDI

Al Ministro per i rapporti con le Regioni e per la  
coesione territoriale  
- Gabinetto  
- Ufficio legislativo

Al Ministero dell'interno  
-Gabinetto  
-Ufficio legislativo

Al Ministero dell'economia e  
delle finanze  
-Gabinetto  
-Dipartimento RGS

Al Ministro delle riforme per il federalismo  
-Gabinetto  
-Ufficio legislativo

Al Ministro per la semplificazione normativa  
-Gabinetto  
-Ufficio legislativo



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
CONFERENZA UNIFICATA

Al Ministro per la pubblica amministrazione e  
l'innovazione  
-Gabinetto  
-Ufficio legislativo

Alla Segreteria della Conferenza Stato-città  
e, p.c. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi

Oggetto: schema di disegno di legge delega per l'istituzione e la disciplina della Conferenza della Repubblica.

Si comunica che il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso, con nota pervenuta il 21 febbraio 2011, lo schema di disegno di legge in oggetto indicato, approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 18 febbraio u.s., ai fini dell'acquisizione del parere della Conferenza Unificata.

Detta documentazione è disponibile sul sito. [www.unificata.it](http://www.unificata.it)

Il Segretario  
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

## SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE DELEGA PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA CONFERENZA DELLA REPUBBLICA.

### ART. 1

*(Delega al Governo per l'istituzione e la disciplina della Conferenza della Repubblica)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e la disciplina della Conferenza della Repubblica, quale sede di confronto, concertazione e attuazione del principio di leale collaborazione tra lo Stato e le autonomie regionali e locali.
2. Sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, dopo l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri, è acquisita l'intesa della Conferenza Unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché il parere del Consiglio di Stato, che è reso entro trenta giorni, e i pareri delle competenti Commissioni parlamentari nonché della Commissione parlamentare per le questioni regionali, che sono resi nei successivi trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorsi detti termini, i decreti legislativi possono essere adottati anche senza i pareri.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
  - a) istituire un unico organo permanente denominato 'Conferenza della Repubblica', quale sede plenaria, composto da due sezioni, una per le questioni di esclusivo interesse regionale, l'altra per quelle di esclusivo interesse delle autonomie locali denominate rispettivamente 'Sezione Stato e regioni' e 'Sezione Stato e autonomie locali';
  - b) disciplinare le funzioni, i compiti e la composizione della Conferenza della Repubblica e delle Sezioni di cui alla lettera a), prevedendo la partecipazione alle sedute delle regioni e delle autonomie locali costituzionalmente previste anche mediante le rispettive associazioni maggiormente rappresentative;
  - c) prevedere che il Presidente del Consiglio dei ministri è il Presidente della Conferenza della Repubblica e delle Sezioni di cui alla lettera a), disciplinandone i poteri;
  - d) disciplinare, in conformità ai principi ed agli adempimenti europei, una sessione europea delle Sezioni di cui alla lettera a), individuando per la 'Sezione Stato e regioni' anche modalità di monitoraggio sull'attività svolta dalle autonomie regionali;
  - e) disciplinare le modalità di votazione nelle sedute;
  - f) stabilire termini perentori per l'acquisizione dell'assenso delle autonomie regionali e locali sui provvedimenti del Governo;
  - g) disciplinare i casi di mancata partecipazione ovvero di astensione alla votazione alle sedute della Conferenza della Repubblica e delle Sezioni di cui alla lettera a), secondo criteri di semplificazione e di celerità, stabilendo la validità della votazione sulla base dei presenti;
  - h) stabilire il numero e le cadenze mensili delle sedute ordinarie, prevedendo e disciplinando la richiesta da parte dei livelli di governo di sedute straordinarie;
  - i) individuare la tipologia degli atti adottati dalla Conferenza della Repubblica e dalle Sezioni di cui alla lettera a), definendone la relativa disciplina;

- l) ridisciplinare le intese di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131;
  - m) prevedere l'adozione da parte delle Regioni di atti normativi o amministrativi di recepimento delle intese di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e degli accordi, entro termini perentori, decorsi i quali, previo monitoraggio delle attività svolte, il Governo esercita il potere sostitutivo nelle ipotesi di cui all'articolo 120 della Costituzione e secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
  - n) ai fini della preparazione dei lavori della Conferenza della Repubblica e delle Sezioni di cui alla lettera a), istituire commissioni permanenti, suddivise per settori, disciplinandone la composizione e i lavori, in linea con quelli della Conferenza della Repubblica e delle Sezioni di cui alla lettera a), con il compito di esprimere la propria posizione ai fini della deliberazione della Conferenza e delle Sezioni di cui alla lettera a);
  - o) disciplinare, ai fini dell'istruttoria, le riunioni tecniche preparatorie alle sedute della Conferenza della Repubblica e delle Sezioni di cui alla lettera a) e delle commissioni permanenti di cui alla lettera n), prevedendone forme di pubblicità e stabilendo la necessità della conclusione dell'istruttoria tecnica ai fini dell'iscrizione degli argomenti all'ordine del giorno della Conferenza, delle Sezioni e delle commissioni di cui alla lettera n);
  - p) prevedere la costituzione di gruppi di lavoro nell'ambito della Conferenza della Repubblica e delle Sezioni di cui alla lettera a) con compiti di approfondimento istruttorio tecnico e politico;
  - q) prevedere che la Conferenza della Repubblica e le Sezioni di cui alla lettera a) possano avvalersi delle Conferenze permanenti previste dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e stabilire le relative modalità di raccordo;
  - r) individuare le modalità di informazione alla Conferenza della Repubblica delle intese sancite tra le amministrazioni statali, le singole regioni e le autonomie locali;
  - s) istituire una struttura di segreteria, prevedendo la soppressione degli attuali uffici di segreteria e disciplinare l'organizzazione e i compiti di supporto alla Conferenza della Repubblica e alle Sezioni di cui alla lettera a) e alle commissioni permanenti di cui alla lettera n), nonché al Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale per gli atti di concertazione con le singole regioni;
  - t) stabilire sistemi di pubblicità dei lavori della Conferenza della Repubblica e delle Sezioni di cui alla lettera a) a cura della struttura di cui alla lettera r), prevedendo la redazione e la trasmissione al Parlamento di una relazione annuale sulle attività svolte da parte del Presidente della Conferenza della Repubblica;
  - u) semplificare le procedure di raccordo tra lo Stato e le autonomie regionali e locali, anche attraverso la soppressione di comitati, commissioni ed organi omologhi già istituiti all'interno delle amministrazioni, ad esclusione degli organismi istituiti ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42;
  - v) prevedere l'espressa abrogazione delle norme vigenti incompatibili con la nuova disciplina.
4. Entro due anni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottati decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 3 e con la procedura di cui al comma 2.
5. Dai decreti legislativi di cui ai commi 1 e 4, non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## Relazione illustrativa

La Conferenza permanente Stato, regioni e province autonome, istituita, nel 1983, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stata disciplinata, successivamente, con l'articolo 12 della legge 400 del 1988, mentre la Conferenza Stato, città ed autonomie locali è stata istituita, sempre con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel 1996.

In attuazione della delega prevista dall'articolo 9 della legge n. 59/1997, il Governo, con il decreto legislativo n. 281 del 1997, ha riordinato ed ampliato le attribuzioni della Conferenza permanente Stato-Regioni e della Conferenza Stato Città ed autonomie locali, istituendo anche la Conferenza Unificata per l'esame delle questioni di interesse comune allo Stato, alle Regioni ed agli enti locali.

In questo quadro normativo di riferimento, il cosiddetto "sistema delle Conferenze" costituisce la principale sede di raccordo istituzionale in cui trova attuazione il principio di leale collaborazione tra Stato, Regioni ed enti locali, che affonda le sue radici nel modello cooperativo del regionalismo italiano.

Dopo l'entrata in vigore del "nuovo" Titolo V della Costituzione, la Corte costituzionale ha riconosciuto al sistema delle Conferenze un ruolo sempre più qualificato ai fini dell'elaborazione di regole destinate ad integrare il parametro della leale collaborazione interistituzionale mediante il confronto tra i diversi livelli di governo costituzionalmente previsti.

Tuttavia, tale confronto, regolato attualmente dal citato decreto legislativo n. 281 secondo l'assetto delineato dal previgente Titolo V della Costituzione, necessita di un adeguamento alle riforme costituzionali intervenute successivamente.

Il presente disegno di legge delega di disciplina del sistema delle Conferenze tiene conto del complesso interagire dei soggetti costitutivi la Repubblica e intende far fronte alle esigenze di negoziazione e mediazione politica fra Governo e autonomie territoriali così come scaturiscono dal "nuovo" Titolo V della Costituzione e dalla successiva giurisprudenza applicativa della Corte costituzionale.

Il disegno di legge delega si propone, inoltre, di razionalizzare l'organizzazione e il funzionamento delle Conferenze, prevedendo una sola sede di raccordo istituzionale, denominata "Conferenza della Repubblica", che sostituisce le tre attuali Conferenze, nella prospettiva della semplificazione del sistema di confronto e di concertazione tra i livelli istituzionali previsti dall'articolo 114 della Costituzione.

La nuova Conferenza, come le attuali, è incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

E' peraltro evidente che la razionalizzazione dell'attuale sistema delle Conferenze non può essere considerata in alcun modo in termini alternativi rispetto all'esigenza, che rimane di primaria importanza per l'assetto compiuto del nostro ordinamento, di una organica riforma costituzionale del bicameralismo, che consenta di dare specifico rilievo parlamentare al ruolo delle autonomie territoriali, in coerenza con l'impianto del "nuovo" Titolo V.

Il disegno di legge delega consta di un articolo unico.

Il **comma 1** prevede la delega al Governo, da esercitarsi entro un anno, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per l'istituzione e la disciplina della Conferenza della Repubblica, quale sede di confronto, concertazione e attuazione del principio di leale collaborazione tra lo Stato e le autonomie regionali e locali.

Il **comma 2** disciplina il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi delegati.

Il **comma 3** indica i principi e i criteri direttivi della delega.

In particolare, si prevede che i decreti legislativi:

- istituiscano la "Conferenza della Repubblica", quale sede plenaria, composta da due Sezioni, una per le questioni di esclusivo interesse regionale, l'altra per quelle di esclusivo interesse delle autonomie locali denominate rispettivamente "Sezione Stato e regioni" e "Sezione Stato e autonomie locali";
- disciplinino le funzioni, i compiti e la composizione sia della sede plenaria che delle Sezioni, prevedendo la partecipazione alle sedute delle regioni e delle autonomie locali costituzionalmente previste anche mediante le rispettive associazioni maggiormente rappresentative;
- stabiliscano che il Presidente della Conferenza della Repubblica e delle Sezioni sia il Presidente del Consiglio dei Ministri;
- confermino le sessioni comunitarie delle attuali Conferenze, ridenominandole sessioni europee, in linea con il Trattato di Lisbona e collocandole nell'ambito delle predette Sezioni.

Con riguardo al funzionamento della Conferenza, le lettere da e) a g) del comma 3 precisano che i decreti delegati disciplinino le modalità di votazione delle sedute, stabiliscano termini perentori per l'acquisizione dell'assenso delle autonomie regionali e locali sui provvedimenti del Governo, nonché disciplinino i casi di mancata partecipazione ovvero di astensione alla votazione alle sedute della Conferenza della Repubblica e delle Sezioni, secondo criteri di semplificazione e di celerità, stabilendo la validità della votazione sulla base dei presenti. Il criterio di cui alla lettera h) risponde all'esigenza di stabilire il numero e le cadenze mensili delle sedute ordinarie, prevedendo e disciplinando, in particolare, la richiesta da parte di Regioni e autonomie locali di sedute straordinarie.

La norma di delega dispone, inoltre, che sia individuata la tipologia degli atti adottati dalla Conferenza della Repubblica e dalle Sezioni, definendone la relativa disciplina. In particolare, si prevede che il legislatore delegato possa ridisciplinare le intese di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche prevedendo espressamente l'adozione da parte delle Regioni di atti normativi o amministrativi di recepimento delle medesime intese e degli accordi, entro termini perentori.

Al fine di migliorare i lavori della Conferenza e delle Sezioni, si prevede:

- l'istituzione di commissioni permanenti, suddivise per settori, con il compito di esprimere la propria posizione ai fini della deliberazione della sede plenaria e delle Sezioni;

- l'introduzione di una disciplina della fase istruttoria delle sedute della Conferenza della Repubblica e delle Sezioni svolta mediante le riunioni tecniche preparatorie, prevedendone forme di pubblicità e stabilendo la necessità della conclusione dell'istruttoria tecnica ai fini dell'iscrizione degli argomenti all'ordine del giorno della Conferenza, delle Sezioni e delle predette commissioni;
- la costituzione di gruppi di lavoro nell'ambito della Conferenza della Repubblica e delle Sezioni, con compiti di approfondimento istruttorio tecnico e politico.

E' prevista la trasmissione al Parlamento di una relazione annuale sulle attività svolte della Conferenza della Repubblica e delle Sezioni, nonché sistemi di pubblicità dei lavori delle stesse.

Uno specifico criterio di delega si riferisce alla necessità di semplificare le procedure di raccordo tra lo Stato e le autonomie regionali e locali, anche attraverso la soppressione di comitati, commissioni ed organi omologhi già istituiti all'interno delle amministrazioni, ad esclusione degli organismi istituiti ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Altro criterio riguarda l'istituzione di una struttura di segreteria con la contestuale soppressione degli attuali uffici di segreteria delle Conferenze Stato-regioni e Stato-città e autonomie locali, disciplinandone l'organizzazione e i compiti di supporto alla Conferenza della Repubblica e alle Sezioni e alle commissioni permanenti, nonché al Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale per gli atti di concertazione con le singole regioni.

Con i decreti legislativi, saranno, infine, espressamente abrogate le norme vigenti incompatibili con la nuova disciplina.

**Il comma 4** prevede la possibilità, entro due anni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, di adottare decreti legislativi integrativi e correttivi nel rispetto dei principi e criteri direttivi già previsti dal comma 3.

**Il comma 5** dispone che dai decreti delegati non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Non si predispongono la relazione tecnico-finanziaria in quanto dal disegno di legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, come previsto dal comma 5.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

Amministrazioni proponenti: **Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale.**

Titolo: **Schema di disegno di legge delega per l'istituzione e la disciplina della Conferenza della Repubblica.**

### ***PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO***

#### **1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.**

Il presente intervento di riforma della disciplina del sistema delle Conferenze tiene conto del complesso interagire dei soggetti costitutivi la Repubblica e intende far fronte alle esigenze di negoziazione e mediazione politica fra Governo e autonomie territoriali così come scaturiscono dal "nuovo" Titolo V della Costituzione e dalla successiva giurisprudenza applicativa della Corte costituzionale.

A partire da queste considerazioni, il disegno di legge delega si propone di razionalizzare l'organizzazione e il funzionamento delle Conferenze, prevedendo una sola sede di raccordo istituzionale che sostituisca le tre attuali Conferenze, nella prospettiva della semplificazione del sistema di confronto e di concertazione tra i livelli istituzionali previsti dall'articolo 114 della Costituzione.

#### **2) Analisi del quadro normativo nazionale.**

La Conferenza permanente Stato, regioni e province autonome, istituita, nel 1983, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stata disciplinata, successivamente, con l'articolo 12 della legge 400 del 1988, mentre la Conferenza Stato, città ed autonomie locali è stata istituita, sempre con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel 1996.

In attuazione della delega prevista dall'articolo 9 della legge n. 59/1997, il Governo, con il decreto legislativo n. 281 del 1997, ha riordinato ed ampliato le attribuzioni della Conferenza permanente Stato-Regioni e della Conferenza Stato Città ed autonomie locali, istituendo anche la Conferenza Unificata per l'esame delle questioni di interesse comune allo Stato, alle Regioni ed agli enti locali.

In questo quadro normativo di riferimento, il cosiddetto "sistema delle Conferenze" costituisce la principale sede di raccordo istituzionale in cui trova attuazione il principio di leale collaborazione tra Stato, Regioni ed enti locali, che affonda le sue radici nel modello cooperativo del regionalismo italiano.

#### **3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**

Gli effetti dell'intervento normativo potranno essere valutati solo dopo l'esercizio della delega ivi prevista.

#### **4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

Il provvedimento in esame è stato predisposto nel rispetto delle norme costituzionali.

5) **Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.**

La materia riguarda l'organizzazione amministrativa dello Stato ed è pertanto di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, lettera g), della Costituzione.

6) **Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, 1 comma della costituzione**

Le norme contenute nel disegno di legge non contrastano con i principi richiamati dall'articolo 118 della Costituzione.

7) **Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

Non risultano rilegificazioni e non si è ritenuto di utilizzare la delegificazione.

8) **Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Non risultano presentati progetti di legge vertenti su materia analoga.

9) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull'oggetto del presente disegno di legge.

Si richiama la giurisprudenza della Corte costituzionale relativa all'attuazione della "leale collaborazione" ai fini della risoluzione di interferenze e sovrapposizioni concernenti il riparto di competenze legislative a seguito della riforma del titolo V.

***PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE.***

10) **Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**

L'intervento normativo risulta pienamente compatibile con l'ordinamento comunitario.

11) **Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano avviate dalla Commissione europea procedure di infrazione in ordine alle materie oggetto delle disposizioni contenute nel disegno di legge.

12) **Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

Il provvedimento non presenta profili di compatibilità con gli obblighi internazionali..

**13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o su analogo oggetto.**

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee in ordine alle materie che sono oggetto delle disposizioni contenute nel disegno di legge.

**14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o su analogo oggetto.**

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo in ordine alle materie che sono oggetto delle disposizioni contenute nel disegno di legge.

**15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.**

Non si hanno indicazioni al riguardo.

***PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.***

**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Non sono state introdotte nuove definizioni normative.

**2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.**

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del provvedimento.

**3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.**

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

I decreti legislativi dovranno provvedere all'individuazione e all'abrogazione delle norme vigenti incompatibili con la nuova disciplina.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sussistono disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sussistono altre deleghe aperte in ordine alle materie oggetto delle disposizioni contenute nel disegno di legge.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Sono previsti decreti legislativi delegati nel termine congruo di dodici mesi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non sono stati utilizzati riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento.

## RELAZIONE AIR

**Titolo: SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE DELEGA PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA CONFERENZA DELLA REPUBBLICA**

**Referente: Dott. Paolo Formicola - Vice capo dell'Ufficio legislativo del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale**

### **ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)**

#### **SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI**

##### **A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.**

La Conferenza permanente Stato- Regioni e province autonome, istituita, nel 1983, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stata disciplinata, successivamente, con l'articolo 12 della legge 400 del 1988, mentre la Conferenza Stato, città ed autonomie locali è stata istituita, sempre con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel 1996.

In attuazione della delega prevista dall'articolo 9 della legge n. 59/1997, il Governo, con il decreto legislativo n. 281 del 1997, ha riordinato ed ampliato le attribuzioni della Conferenza permanente Stato-Regioni e della Conferenza Stato Città ed autonomie locali, istituendo anche la Conferenza Unificata per l'esame delle questioni di interesse comune allo Stato, alle Regioni ed agli enti locali.

In questo quadro normativo di riferimento, il cosiddetto "sistema delle Conferenze" costituisce la principale sede di raccordo istituzionale in cui trova attuazione il principio di leale collaborazione tra Stato, Regioni ed enti locali, che affonda le sue radici nel modello cooperativo del regionalismo italiano.

##### **B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.**

Il sistema delle Conferenze, sin dagli anni '80', ha costituito la principale risposta istituzionale alle necessità di raccordo tra lo Stato e le autonomie, mostrando, tuttavia, segnali di inadeguatezza a seguito della riforma del titolo V della Costituzione e alle crescenti esigenze di negoziazione e mediazione politica fra Governo e autonomie.

##### **C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.**

Dopo l'entrata in vigore del "nuovo" Titolo V della Costituzione, il sistema delle Conferenze ha assunto un ruolo di maggiore rilevanza nella dinamica dei rapporti tra Stato, Regioni ed enti locali in quanto sede di confronto tra i diversi livelli di governo costituzionalmente previsti.

Tuttavia tale confronto, regolato attualmente dal decreto legislativo n. 281 del 1997 secondo l'assetto delineato dal previgente Titolo V della Costituzione, necessita di un adeguamento alle riforme costituzionali intervenute successivamente, che consenta una migliore attuazione del principio di leale collaborazione e la razionalizzazione dei rapporti istituzionali.

- D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.**

Il presente intervento di riforma si propone di adeguare la disciplina del confronto e della concertazione tra Stato e autonomie al mutato quadro costituzionale e di razionalizzare l'organizzazione e il funzionamento delle Conferenze, prevedendo una sola sede di raccordo istituzionale che sostituisca le tre attuali Conferenze.

- E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.**

Soggetto pubblico destinatario del disegno di legge è il Governo, delegato ad adottare uno o più decreti legislativi.

## **SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE**

L'intervento regolatorio è il frutto di incontri tecnici con rappresentanti del Ministero dell'Interno, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione.

I rappresentanti delle Regioni. Dell'ANCI e dell'UPI saranno consultati nella successiva fase di elaborazione dei decreti legislativi.

L'intervento regolatorio sarà comunque sottoposto al parere della Conferenza Unificata

## **SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO").**

La scelta di non intervenire in materia non è percorribile per la necessità di eliminare le criticità sin qui illustrate.

## **SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE**

Non sono emerse nel merito opzioni alternative effettivamente praticabili che avrebbero garantito il raggiungimento degli obiettivi prefissati di snellimento delle procedure e di razionalizzazione dell'organizzazione del sistema delle Conferenze, consentendo una migliore attuazione del principio di leale collaborazione nei rapporti tra Stato e autonomie.

## SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

### A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

Da relazioni statistiche si è evidenziato che i principi e criteri direttivi contenuti nei decreti legislativi che saranno adottati a seguito dell'intervento regolatorio, consentiranno il raggiungimento degli obiettivi prefissati di semplificazione, razionalizzazione e snellimento delle procedure.

### B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

Come già evidenziato, il presente intervento legislativo, che propone una sola sede di raccordo istituzionale in cui trovino espressione e rappresentanza tutti i soggetti previsti dall'articolo 114 della Costituzione, presenta il vantaggio di razionalizzare l'assetto organizzativo e funzionale delle Conferenze, nella prospettiva della semplificazione dei rapporti istituzionali.

L'intervento regolatorio non presenta svantaggi.

### C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

L'intervento regolatorio non prevede obblighi informativi.

Viene demandata alla fase successiva dei decreti attuativi la disciplina degli obblighi informativi.

### D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.

L'amministrazione non ha proceduto ad effettuare comparazioni in quanto non sono emerse altre opzioni effettivamente praticabili.

### E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Le Amministrazioni competenti sono in grado di dare immediata attuazione all'intervento regolatorio con le risorse umane e strutturali esistenti, senza oneri per la finanza pubblica.

## SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

L'intervento regolatorio non contiene disposizioni che riguardano le imprese, e pertanto, non ha incidenza diretta sul corretto funzionamento del mercato e sulla competitività dei suoi operatori.

## SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

### A) **Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.**

Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio sono il Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, il Ministro dell'Interno, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro per la semplificazione Normativa e il Ministro per la Pubblica Amministrazione e per l'Innovazione.

### B) **Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.**

Non sono previste azioni specifiche per la pubblicità ed informazione dell'intervento, ad eccezione della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

### C) **Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.**

La Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuerà il controllo ed il monitoraggio sull'attuazione dell'intervento regolatorio con le strutture e nelle modalità già esistenti.

### D) **Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.**

A cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri verrà redatta la VIR nella quale saranno presi in esame, prioritariamente i seguenti aspetti:

- semplificazione del sistema di concertazione tra i livelli di governo costituzionalmente previsti.
- effettiva razionalizzazione dell'organizzazione e funzionamento delle Conferenze.
- analisi del rapporto costi-benefici.



11/54/CUI/C1

## OSSERVAZIONI AL DDL ISTITUTIVO DELLA “CONFERENZA DELLA REPUBBLICA”

### COMMA 1

In relazione al comma 1, le Regioni e gli Enti locali **intendono evidenziare come sarebbe stato più opportuno prevedere una diversa collocazione della nuova Conferenza della Repubblica**, posto che l'incardinamento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri non pare rispondente al principio paritario e a quello della compartecipazione fra tutti i soggetti costitutivi della Repubblica, cui dovrebbe tendere questa riforma. Tuttavia, in considerazione delle difficoltà legate alla istituzione di un nuovo organismo, anche per i connessi oneri finanziari e visto il difficile momento per la finanza pubblica, si ritiene che vadano introdotte alcune previsioni normative che meglio ne definiscano la fisionomia, con la finalità generale di rafforzarne compiti e ruolo.

Proposte di Emendamento:

- *dopo le parole “Conferenza della Repubblica “ aggiungere le parole “**quale organo rappresentativo dei soggetti costitutivi della Repubblica ai sensi dell’articolo 114 della Costituzione**”;*
- **aggiungere alla fine del comma le seguenti parole “e di integrazione delle politiche pubbliche, fermi restando i poteri e i compiti già previsti dal D.lgs n.281/1998”.**

### COMMA 2

La previsione dell'**intesa**, in luogo del parere, **sugli schemi dei decreti legislativi attuativi della delega**, appare senz'altro apprezzabile, seppur non del tutto soddisfacente. La rilevanza e centralità del provvedimento in esame richiede, senza alcun dubbio, una **procedura aggravata per l'approvazione in caso di mancata intesa**, così come previsto per provvedimenti di analoga rilevanza per il sistema delle autonomie regionali e locali.

Si suggerisce, pertanto, di introdurre alla fine del comma 2 dell'art. 1 il seguente periodo:

**“In mancanza di intesa nel termine di cui all’art. 3 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei Ministri delibera approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l’intesa non è stata raggiunta”.**

### COMMA 3

Con riguardo al **comma 3**, avente ad oggetto i **principi e criteri direttivi** si osserva quanto segue:

#### **Genericità della delega:**

Il ddl non indica principi e criteri direttivi al legislatore delegato, ma semplici oggetti di delega, lasciando così un ampio margine di discrezionalità al Governo e non consentendo in questa fase di comprendere appieno la ratio di alcune previsioni e l'approdo finale in sede attuativa. E' evidente che

una tale impostazione lascia aperta la possibilità di un sostanziale “arretramento” del ruolo delle autonomie territoriali rispetto alle posizioni attuali.

Si rende necessario pertanto formulare i seguenti emendamenti:

### **COMMA 3 LETTERA A)**

Inserire alla fine del periodo la seguente frase *“anche tenuto conto della natura degli atti da sottoporre all’esame della Conferenza”*

### **COMMA 3 LETTERA B)**

Abrogare la lettera b) e sostituire con il seguente:

**“b) prevedere che della Conferenza della Repubblica siano membri i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, con la possibilità di delegare assessori a rappresentarli nelle singole sedute, e stabilendo che i medesimi compongano anche la “sezione Stato e regioni”;**

Aggiungere la seguente lettera: **b bis) “prevedere che della Conferenza della Repubblica siano membri di diritto il Presidente dell’ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni italiani) e il Presidente dell’UPI (Unione delle Province d’Italia), nonché 14 Sindaci, tra i quali il Sindaco della città di Roma Capitale della Repubblica, e 7 Presidenti di Provincia designati rispettivamente dall’ANCI e dall’UPI, in quanto titolari della rappresentanza istituzionale in via generale ed esclusiva dei Comuni e delle Province. Le designazioni devono essere effettuate secondo criteri che assicurino un’adeguata rappresentatività delle comunità territoriali, tenendo conto della popolazione e delle caratteristiche socio-economiche e geo-morfologiche dei relativi enti, stabilendo che i medesimi compongano anche la sezione Stato e autonomie locali;**

### **COMMA 3 LETTERA C):**

dopo le parole “Presidente del Consiglio dei Ministri” aggiungere le parole **“o un Ministro da esso delegato”;**

dopo la lett. c) aggiungere la seguente lettera:

**“c bis) prevedere che alla Conferenza della Repubblica partecipino i Ministri di volta in volta interessati agli argomenti fissati all’ordine del giorno nonché i Ministri invitati a partecipare alla discussione, assicurando comunque l’espressione unitaria della volontà del Governo;”***(da verificare se sono o meno componenti)*

dopo la nuova lett. c bis) aggiungere la seguente lettera:

**“c ter) istituire un Ufficio di Presidenza della Conferenza, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o Ministro delegato e composto in modo da assicurare la rappresentanza delle due sezioni (o in alternativa la rappresentanza di ciascun livello di governo), assegnando ad esso anche il compito di definire la programmazione dei lavori, la formulazione dell’ordine del giorno e il monitoraggio sull’attuazione delle decisioni della Conferenza;”**

dopo la nuova lett. c ter) aggiungere la seguente lettera:

**“c quater) individuare nel rispetto delle attribuzioni costituzionali dei soggetti di cui all’articolo 114 della Costituzione le funzioni e i compiti della Conferenza della Repubblica, anche al fine di favorire la leale collaborazione, la piena concertazione istituzionale e l’integrazione delle decisioni pubbliche;”**

### **COMMA 3 LETTERA E):**

sostituire la lettera e) con le seguenti:

- e) “disciplina della formazione della volontà della componente regionale e della componente degli enti locali resa in sede di Conferenza fondata, per l’esercizio delle funzioni consultive sul criterio dell’unanimità , e ove non sia raggiunta, dal voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti, rispettivamente e per corpi separati, della sezione regionale e della sezione degli enti locali”
- “previsione che il parere rappresenti sempre la posizione diversificata dei componenti della Conferenza, nell’ipotesi di non unanimità all’interno dei corpi”;
- “previsione della regola dell’adesione unanime dei rappresentanti dei Comuni, delle Province, delle Regioni e delle Province autonome per le intese, per gli accordi e le deliberazioni;”

### **COMMA 3 LETTERA F)**

sostituire la lettera f) con la seguente: “disciplinare l’organizzazione dei lavori della Conferenza della Repubblica, assicurando che la manifestazione di volontà del Governo, delle Regioni, delle Province e dei Comuni avvenga in modo puntuale sulle singole questioni poste all’ordine del giorno, ferma restando la possibilità di chiedere rinvio ad altra seduta entro i tempi stabiliti qualora sia necessario per opportuni approfondimenti”;

### **COMMA 3 LETTERA I)**

dopo la lettera i) aggiungere la seguente lettera:

“i bis) stabilire definendo le relative modalità procedurali che la Conferenza possa:

1. promuovere e sancire accordi;
2. adottare provvedimenti e deliberazioni nei casi previsti dalla legge, da accordi o da intese;
3. acquisire le designazioni nei casi previsti dalla legge;
4. sancire le intese previste dalle leggi sugli atti normativi ed amministrativi a valenza generale del Governo;
5. esprimere pareri sugli atti normativi ed amministrativi a valenza generale, o che comunque riguardino la competenza di più amministrazioni;
6. esprimere parere o intesa se prevista sulla legge di stabilità e sui provvedimenti di carattere economico finanziario del Governo, nel rispetto della L. 42/2009 e dei relativi decreti delegati;
7. esprimere avvisi, pareri o determinazioni su qualunque argomento che, su iniziativa del Governo, delle Regioni, delle Province e dei Comuni, sia sottoposto all’esame della Conferenza;
8. formulare su iniziativa del Governo delle Regioni, delle Province e dei Comuni proposte nelle materie di interesse;”

### **COMMA 3 LETTERA L)**

Alla lettera l) alla fine della frase aggiungere il seguente periodo: “in considerazione delle pronunce della Corte Costituzionale”;

### **COMMA 3 LETTERA M)**

Riformulare la lettera m) come segue “ prevedere l’adozione da parte dello Stato e delle Regioni di atti normativi o amministrativi di recepimento delle intese di cui all’articolo 8 comma 6 della Legge 5 giugno 2003, n. 131, e degli accordi entro termini perentori con relativo monitoraggio delle attività svolte”;

Dopo la lettera m) aggiungere la seguente lettera:

**“m bis) disciplinare gli effetti giuridici dei pareri contenenti proposte normative accolte dal Governo su schemi di disegni di legge e schemi di decreti legislativi prevedendo che la proposta normativa accolta sia recepita nello schema prima della trasmissione in Parlamento;”**

**COMMA 3 LETTERA N)**

Se ne propone la soppressione.

**COMMA 3 LETTERA O)**

Eliminare ogni riferimento alle Commissioni soppresse con emendamento precedente.

**COMMA 3 LETTERA Q)**

Se ne propone la soppressione.

**COMMA 3 LETTERA S)**

Sostituire la lettera s) con la seguente:

**“istituire una struttura di segreteria prevedendo la soppressione degli attuali uffici di segreteria e disciplinare l’organizzazione e i compiti di supporto alla Conferenza della Repubblica e alle sezioni di cui alla lettera a), prevedendo che i posti in organico fino alla metà siano assegnati a personale delle Regioni, delle Province autonome, nonché delle Province e dei Comuni, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dell’Anci e dell’Upi, e che il Segretario sia nominato previo parere delle Regioni e degli Enti locali e che siano previsti due Vice-Segretari designati dalle Regioni e dagli Enti locali, uno per la sezione Stato e Regioni e uno per la sezione Stato e Autonomie locali ”.**

**COMMA 3 LETTERA T)**

dopo la lettera t) aggiungere una nuova lettera:

**t bis) “prevedendo che la Conferenza della Repubblica si riunisca una volta all’anno in Assemblea plenaria alla presenza del Presidente della Repubblica e dei Presidenti delle due Camere per ascoltare la relazione su “Lo stato delle relazioni fra i governi della Repubblica” presentata dal Presidente del Consiglio dei Ministri- Presidente della Conferenza della Repubblica”;**

**COMMA 3 LETTERA U)**

alla lettera u) aggiungere dopo le parole:

**“già istituiti all’interno delle amministrazioni” il seguente periodo “previo accordo da sottoscrivere in sede di Conferenza Unificata ai fini della loro individuazione”;**

dopo la lettera u) aggiungere una nuova lettera:

**“u ter) prevedere con norma di carattere generale che ai fini dell’iter successivo i pareri e tutte le determinazioni della Conferenza siano allegate ai relativi atti, qualora non trovi applicazione la previsione di cui al comma...”;**

**COMMA 3 LETTERA V)**

Sostituire la lettera v) nel seguente modo:

**“individuazione delle disposizioni del D.lgs 281 e delle altre disposizioni di legge che assegnano funzioni alla Conferenza Stato-Regioni, alla Conferenza Unificata e alla Conferenza Stato-Città compatibili con la presente legge e i decreti legislativi attuativi”.**

Roma, 5 maggio 2011

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE DELEGA PER L'ISTITUZIONE DELLA DISCIPLINA DELLA CONFERENZA DELLA  
REPUBBLICA

<p style="text-align: center;"><b>ART. 1</b> <i>(Delega al Governo per l'istituzione e la disciplina della Conferenza della Repubblica)</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>Proposte emendative</b> <b>5 maggio 2011</b></p>
<p><b>Comma 1.</b> Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e la disciplina della Conferenza della Repubblica, quale sede di confronto, concertazione e attuazione del principio di leale collaborazione tra lo Stato e le autonomie regionali e locali.</p>	<p><b>Comma 1</b> Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e la disciplina della Conferenza della Repubblica “<i>quale organo rappresentativo dei soggetti costitutivi della Repubblica ai sensi dell’articolo 114 della Costituzione</i>”, e quale sede di confronto, concertazione e attuazione del principio di leale collaborazione tra lo Stato e le autonomie regionali e locali <i>e di integrazione delle politiche pubbliche, fermi restando i poteri e i compiti già previsti dal D.lgs n.281/1998.</i></p>

<p><b>Comma 2.</b> Sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, dopo l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri, è acquisita l'intesa della Conferenza Unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché il parere del Consiglio di Stato, che è reso entro trenta giorni, e i pareri delle competenti Commissioni parlamentari nonché della Commissione parlamentare per le questioni regionali, che sono resi nei successivi trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorsi detti termini, i decreti legislativi possono essere adottati anche senza i pareri.</p>	<p><b><u>COMMA 2</u></b> Sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, dopo l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri, è acquisita l'intesa della Conferenza Unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché il parere del Consiglio di Stato, che è reso entro trenta giorni, e i pareri delle competenti Commissioni parlamentari nonché della Commissione parlamentare per le questioni regionali, che sono resi nei successivi trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorsi detti termini, i decreti legislativi possono essere adottati anche senza i pareri. <i>“In mancanza di intesa nel termine di cui all’art. 3 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei Ministri delibera approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l’intesa non è stata raggiunta”.</i></p>
<p><b>Comma 3.</b> Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p><b>Lettera a)</b> istituire un unico organo permanente denominato 'Conferenza della Repubblica', quale sede plenaria, composto da due sezioni, una per le questioni di esclusivo interesse regionale, l'altra per quelle di esclusivo interesse delle autonomie locali denominate rispettivamente 'Sezione Stato e regioni' e 'Sezione Stato e autonomie locali';</p>	<p><b><u>COMMA 3</u></b> Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p><b>Lettera a)</b> istituire un unico organo permanente denominato 'Conferenza della Repubblica', quale sede plenaria, composto da due sezioni, una per le questioni di esclusivo interesse regionale, l'altra per quelle di esclusivo interesse delle autonomie locali denominate rispettivamente 'Sezione Stato e regioni' e 'Sezione Stato e autonomie locali'; <i>“anche tenuto conto della natura degli atti da sottoporre all’esame della Conferenza”</i></p>

**Comma 3 - Lettera b)**

disciplinare le funzioni, i compiti e la composizione della Conferenza della Repubblica e delle Sezioni di cui alla lettera a), prevedendo la partecipazione alle sedute delle regioni e delle autonomie locali costituzionalmente previste anche mediante le rispettive associazioni maggiormente rappresentative;

**COMMA 3 LETTERA B)**

**Abrogare la lettera B e sostituire con il seguente:**

***- b) prevedere che della Conferenza della Repubblica siano membri i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, con la possibilità di delegare assessori a rappresentarli nelle singole sedute, e stabilendo che i medesimi compongano anche la “sezione Stato e regioni”;***

***- b bis) “prevedere che della Conferenza della Repubblica siano membri di diritto il Presidente dell’ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni italiani) e il Presidente dell’UPI (Unione delle Province d’Italia), nonché 14 Sindaci, tra i quali il Sindaco della città di Roma Capitale della Repubblica, e 7 Presidenti di Provincia designati rispettivamente dall’ANCI e dall’UPI, in quanto titolari della rappresentanza istituzionale in via generale ed esclusiva dei Comuni e delle Province. Le designazioni devono essere effettuate secondo criteri che assicurino un’adeguata rappresentatività delle comunità territoriali, tenendo conto della popolazione e delle caratteristiche socio-economiche e geomorfologiche dei relativi enti, stabilendo che i medesimi compongano anche la sezione Stato e autonomie locali;***

<p><b>Comma 3 - Lettera c)</b> prevedere che il P residente del Consiglio dei ministri è il P residente della Conferenza della Repubblica e delle Sezioni di cui alla lettera a), disciplinando ne i poteri;</p>	<p><b><u>COMMA 3 LETTERA C):</u></b> prevedere che il Presidente del Consiglio dei ministri <i>o un Ministro da esso delegato</i>, è il Presidente della Conferenza della Repubblica e delle Sezioni di cui alla lettera a), disciplinando ne i poteri; <i>“c bis) prevedere che alla Conferenza della Repubblica partecipino i Ministri di volta in volta interessati agli argomenti fissati all’ordine del giorno nonché i Ministri invitati a partecipare alla discussione, assicurando comunque l’espressione unitaria della volontà del Governo;”</i></p> <p><i>c ter) istituire un Ufficio di Presidenza della Conferenza, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o Ministro delegato e composto in modo da assicurare la rappresentanza delle due sezioni (o in alternativa la rappresentanza di ciascun livello di governo), assegnando ad esso anche il compito di definire la programmazione dei lavori, la formulazione dell’ordine del giorno e il monitoraggio sull’attuazione delle decisioni della Conferenza;”</i></p> <p><i>“c quater) individuare nel rispetto delle attribuzioni costituzionali dei soggetti di cui all’articolo 114 della Costituzione le funzioni e i compiti della Conferenza della Repubblica, anche al fine di favorire la leale collaborazione, la piena concertazione istituzionale e l’integrazione delle decisioni pubbliche;”</i></p>
<p><b>Comma 3 - lettera d)</b> disciplinare, in conformità ai principi ed agli adempimenti europei, una sessione europea delle Sezioni di cui alla lettera a), individuando per la 'Sezione Stato e regioni' anche modalità di monitoraggio sull'attività svolta dalle autonomie regionali;</p>	

<p><b>Comma 3 - lettera e)</b> disciplinare le modalità di votazione nelle sedute;</p>	<p><b><u>COMMA 3 LETTERA E):</u></b></p> <p><b><u>Sostituire la lettera E) con le seguenti:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>“disciplina della formazione della volontà della componente regionale e della componente degli enti locali resa in sede di Conferenza fondata, per l’esercizio delle funzioni consultive sul criterio dell’unanimità , e ove non sia raggiunta, dal voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti, rispettivamente e per corpi separati, della sezione regionale e della sezione degli enti locali”</i></li> <li>• <i>“previsione che il parere rappresenti sempre la posizione diversificata dei componenti della Conferenza, nell’ipotesi di non unanimità all’interno dei corpi”;</i></li> <li>• <i>“previsione della regola dell’adesione unanime dei rappresentanti dei Comuni, delle Province, delle Regioni e delle Province autonome per le intese, per gli accordi e le deliberazioni;”</i></li> </ul>
<p><b>Comma 3 - lettera f)</b> stabilire termini perentori per l'acquisizione dell'assenso delle autonomie regionali e locali sui provvedimenti del Governo;</p>	<p><b><u>COMMA 3 LETTERA F)</u></b></p> <p><b><u>Sostituire la lettera F) con la seguente:</u></b> <i>“disciplinare l’organizzazione dei lavori della Conferenza della Repubblica, assicurando che la manifestazione di volontà del Governo, delle Regioni, delle Province e dei Comuni avvenga in modo puntuale sulle singole questioni poste all’ordine del giorno, ferma restando la possibilità di chiedere rinvio ad altra seduta entro i tempi stabiliti qualora sia necessario per opportuni approfondimenti”;</i></p>
<p><b>Comma 3 - lettera g)</b> disciplinare i casi di mancata partecipazione ovvero di astensione alla votazione alle sedute della Conferenza della Repubblica e delle Sezioni di cui alla lettera a), secondo criteri di semplificazione e di celerità, stabilendo la validità della votazione sulla base dei presenti;</p>	

<p><b>Comma 3 lettera h)</b> stabilire il numero e le cadenze mensili delle sedute ordinarie, prevedendo e disciplinando la richiesta da parte dei livelli di governo di sedute straordinarie;</p>	
<p><b>Comma 3 - lettera i)</b> individuare la tipologia degli atti adottati dalla Conferenza della Repubblica e dalle Sezioni di cui alla lettera a), definendone la relativa disciplina;</p>	<p><b><u>COMMA 3 LETTERA I)</u></b> individuare la tipologia degli atti adottati dalla Conferenza della Repubblica e dalle Sezioni di cui alla lettera a), definendone la relativa disciplina; <i>i bis) stabilire definendo le relative modalità procedurali che la Conferenza possa:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. promuovere e sancire accordi;</i></li> <li><i>2. adottare provvedimenti e deliberazioni nei casi previsti dalla legge, da accordi o da intese;</i></li> <li><i>3. acquisire le designazioni nei casi previsti dalla legge;</i></li> <li><i>4. sancire le intese previste dalle leggi sugli atti normativi ed amministrativi a valenza generale del Governo;</i></li> <li><i>5. esprimere pareri sugli atti normativi ed amministrativi a valenza generale, o che comunque riguardino la competenza di più amministrazioni;</i></li> <li><i>6. esprimere parere o intesa se prevista sulla legge di stabilità e sui provvedimenti di carattere economico finanziario del Governo, nel rispetto della L. 42/2009 e dei relativi decreti delegati;</i></li> <li><i>7. esprimere avvisi, pareri o determinazioni su qualunque argomento che, su iniziativa del Governo, delle Regioni, delle Province e dei Comuni, sia sottoposto all'esame della Conferenza;</i></li> <li><i>8. formulare su iniziativa del Governo delle Regioni, delle Province e dei Comuni proposte nelle materie di interesse;”</i></li> </ol>

<p><b>Comma 3 - lettera l)</b> ridisciplinare le intese di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131;</p>	<p><b><u>COMMA 3 LETTERA L)</u></b> ridisciplinare le intese di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, <i>in considerazione delle pronunce della Corte Costituzionale;</i></p>
<p><b>Comma 3 - lettera m)</b> prevedere l'adozione da parte delle Regioni di atti normativi o amministrativi di recepimento delle intese di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e degli accordi, entro termini perentori, decorsi i quali, previo monitoraggio delle attività svolte, il Governo esercita il potere sostitutivo nelle ipotesi di cui all'articolo 120 della Costituzione e secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131;</p>	<p><b><u>COMMA 3 LETTERA M)</u></b> <b><u>Riformulare la lettera M) come segue:</u></b> <i>prevedere l'adozione da parte dello Stato e delle Regioni di atti normativi o amministrativi di recepimento delle intese di cui all'articolo 8 comma 6 della Legge 5 giugno 2003, n. 131, e degli accordi entro termini perentori con relativo monitoraggio delle attività svolte”;</i>  <i>m bis) disciplinare gli effetti giuridici dei pareri contenenti proposte normative accolte dal Governo su schemi di disegni di legge e schemi di decreti legislativi prevedendo che la proposta normativa accolta sia recepita nello schema prima della trasmissione in Parlamento;”</i></p>
<p><b>Comma 3 - lettera n)</b> ai fini della preparazione dei lavori della Conferenza della Repubblica e delle Sezioni di cui alla lettera a), istituire commissioni permanenti, suddivise per settori, disciplinandone la composizione e i lavori, in linea con quelli della Conferenza della Repubblica e delle Sezioni di cui alla lettera a), con il compito di esprimere la propria posizione ai fini della deliberazione della Conferenza e delle Sezioni di cui alla lettera a);</p>	<p><b><u>COMMA 3 LETTERA N)</u></b> <b><u>Se ne propone la soppressione.</u></b></p>
<p><b>Comma 3 - lettera o)</b> disciplinare, ai fini dell'istruttoria, le riunioni tecniche preparatorie alle sedute della Conferenza della Repubblica e delle Sezioni di cui alla lettera a) e delle commissioni permanenti di cui alla lettera n), prevedendone forme di pubblicità e stabilendo la necessità della conclusione dell'istruttoria tecnica ai fini dell'iscrizione degli argomenti all'ordine del giorno della Conferenza, delle Sezioni e delle commissioni di cui alla lettera n);</p>	<p><b><u>COMMA 3 LETTERA O)</u></b> <b><u>Eliminare ogni riferimento alle Commissioni soppresse con emendamento precedente.</u></b></p>
<p><b>Comma 3 - lettera p)</b> prevedere la costituzione di gruppi di lavoro nell'ambito della Conferenza della Repubblica e delle Sezioni di cui alla lettera a) con compiti di approfondimento istruttorio tecnico e politico;</p>	

<p><b>Comma 3 - lettera q)</b> prevedere che la Conferenza della Repubblica e le Sezioni di cui alla lettera a) possano avvalersi delle Conferenze permanenti previste dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e stabilire le relative modalità di raccordo;</p>	<p><b><u>COMMA 3 LETTERA Q)</u></b>  <b><u>Se ne propone la soppressione.</u></b></p>
<p><b>Comma 3 - lettera r)</b> individuare le modalità di formazione alla Conferenza della Repubblica delle intese sancite tra le amministrazioni statali, le singole regioni e le autonomie locali;</p>	
<p><b>Comma 3 - lettera s)</b> istituire una struttura di segreteria, prevedendo la soppressione degli attuali uffici di segreteria e disciplinare l'organizzazione e i compiti di supporto alla Conferenza della Repubblica e alle Sezioni di cui alla lettera a) e alle commissioni permanenti di cui alla lettera n), nonché al Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale per gli atti di concertazione con le singole regioni;</p>	<p><b><u>COMMA 3 LETTERA S)</u></b> Sostituire la lettera s) con la seguente: <b>“istituire una struttura di segreteria prevedendo la soppressione degli attuali uffici di segreteria e disciplinare l’organizzazione e i compiti di supporto alla Conferenza della Repubblica e alle sezioni di cui alla lettera a), prevedendo che i posti in organico fino alla metà siano assegnati a personale delle Regioni, delle Province autonome, nonché delle Province e dei Comuni, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dell’Anci e dell’Upi, e che il Segretario sia nominato previo parere delle Regioni e degli Enti locali e che siano previsti due Vice-Segretari designati dalle Regioni e dagli Enti locali, uno per la sezione Stato e Regioni e uno per la sezione Stato e Autonomie locali”.</b></p>
<p><b>Comma 3 lettera t)</b> stabilire sistemi di pubblicità dei lavori della Conferenza della Repubblica e delle Sezioni di cui alla lettera a) a cura della struttura di cui alla lettera r), prevedendo la redazione e la trasmissione al Parlamento di una relazione annuale sulle attività svolte da parte del Presidente della Conferenza della Repubblica;</p>	<p><b><u>COMMA 3 LETTERA T)</u></b> dopo la lettera t) aggiungere una nuova lettera: <b>t bis) “prevedendo che la Conferenza della Repubblica si riunisca una volta all’anno in Assemblea plenaria alla presenza del Presidente della Repubblica e dei Presidenti delle due Camere per ascoltare la relazione su “Lo stato delle relazioni fra i governi della Repubblica” presentata dal Presidente del Consiglio dei Ministri- Presidente della Conferenza della Repubblica”;</b></p>

<p><b>Comma 3 lettera u)</b> semplificare le procedure di raccordo tra lo Stato e le autonomie regionali e locali, anche attraverso la soppressione di comitati, commissioni ed organi omologhi già istituiti all'interno delle amministrazioni, ad esclusione degli organismi istituiti ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42;</p>	<p><b><u>COMMA 3 LETTERA U)</u></b> semplificare le procedure di raccordo tra lo Stato e le autonomie regionali e locali, anche attraverso la soppressione di comitati, commissioni ed organi omologhi già istituiti all'interno delle amministrazioni, <i>previo accordo da sottoscrivere in sede di Conferenza Unificata ai fini della loro individuazione</i>, ad esclusione degli organismi istituiti ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42;</p> <p><b><u>dopo la lettera u) aggiungere una nuova lettera:</u></b> <i>“u ter) prevedere con norma di carattere generale che ai fini dell’iter successivo i pareri e tutte le determinazioni della Conferenza siano allegati ai relativi atti, qualora non trovi applicazione la previsione di cui al comma...”;</i></p>
<p><b>Comma 3 lettera v)</b> prevedere l'espressa abrogazione delle norme vigenti incompatibili con la nuova disciplina.</p>	<p><b><u>COMMA 3 LETTERA V)</u></b> Sostituire la lettera v) nel seguente modo: <i>“individuazione delle disposizioni del D.lgs 281 e delle altre disposizioni di legge che assegnano funzioni alla Conferenza Stato-Regioni, alla Conferenza Unificata e alla Conferenza Stato-Città compatibili con la presente legge e i decreti legislativi attuativi”</i></p>
<p><b>Comma 4</b> Entro due anni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottati decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 3 e con la procedura di cui al comma 2.</p>	
<p><b>Comma 5</b> Dai decreti legislativi di cui ai commi 1 e 4, non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica</p>	



## CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

11/038/CR3/C1

### OSSERVAZIONI E PRIME PROPOSTE EMENDATIVE DELLE REGIONI SUL DISEGNO DI LEGGE ISTITUTIVO DELLA “CONFERENZA DELLA REPUBBLICA”

Il disegno di legge delega approvato il 18 febbraio 2011 in Consiglio dei Ministri riforma la sede di concertazione tra lo Stato, le Regioni e le autonomie locali prevedendo l'istituzione di un organo unico, articolato in due sezioni, in luogo delle Conferenze attuali: la Stato-Regioni e la Stato-Città.

L'obiettivo che il Governo pare porsi attraverso l'istituzione di questo organismo unico è certamente da condividere, se questo mira ad innalzare la collaborazione e la condivisione delle politiche pubbliche tra tutti i livelli di Governo.

Tuttavia, in via preliminare, **le Regioni e le Province autonome non possono condividere che la riforma del sistema delle Conferenze sia attuata attraverso lo strumento legislativo della legge delega** che demanda a successivi decreti legislativi la disciplina puntuale della sede di concertazione istituzionale quale la Conferenza della Repubblica. **Sarebbe certamente preferibile, anche per garantire un rapporto paritario nella fase di elaborazione e definizione dei contenuti, agire attraverso lo strumento del disegno di legge ordinario**, introducendo con tale fonte legislativa una nuova disciplina condivisa del sistema di concertazione, anche con le opportune e necessarie modifiche del Decreto Legislativo 281 del 1997.

Pur tuttavia, evidenziata la questione preliminare dello strumento legislativo prescelto, nel merito del disegno di legge delega proposto dal Ministro Fitto, comunque, non può che evidenziarsi come la **delega legislativa** concessa al Governo sia caratterizzata da **elementi di genericità** piuttosto ampi, senza una chiara indicazione dei principi e dei criteri direttivi a sostegno dell'iniziativa legislativa statale, così come costituzionalmente previsto.

**Nella sostanza** sembrano essere presenti **solo gli oggetti di delega ma non i principi e i criteri direttivi** per l'esercizio della delega stessa. Ciò comporta una ampia discrezionalità per il legislatore delegato rispetto all'impostazione da dare, in particolare con riguardo alle funzioni, alla tipologia degli atti, al funzionamento nonché alla stessa composizione della Conferenza.

Nel testo esaminato non si rinvencono alcuni importanti elementi già presenti nella attuale disciplina delle Conferenze, come ad esempio l'obbligatorietà del parere sui disegni di legge e i decreti legislativi in materie di competenza regionale, nonché sugli atti normativi statali di rilevante importanza per le Regioni, a partire da quelli economico-finanziari.

Mancano, infine, quegli elementi di novità, più volte auspicati, caratterizzati da una partecipazione più diretta delle Regioni e delle autonomie locali alla formazione dell'ordine del giorno e alle questioni da esaminare nelle sedute.

Occorre, quindi, avviare un serrato confronto - cosa sinora non avvenuta - su questo disegno di legge di vitale importanza per la realizzazione della leale collaborazione e concertazione istituzionale, sul quale è indispensabile realizzare la piena condivisione di tutti i soggetti interessati.

In quest'ottica vengono di seguito formulate alcune **osservazioni** ed alcune **prime ipotesi di emendamento** dirette ad espungere dal testo le disposizioni che appaiono più problematiche ed, al

contempo, integrare il testo con le disposizioni che rispondono alle richieste considerate prioritarie per le Regioni.

### **Osservazioni e proposte emendative sui commi 1 e 2 dell'articolo 1**

- 1. Metodologia:** la definizione dei contenuti del provvedimento, teso ad istituire la sede principale di attuazione del principio di leale collaborazione, avrebbe richiesto il confronto preventivo con Regioni ed enti locali, anche nella fase preliminare.
- In relazione al comma 1, **pare opportuno prevedere una diversa collocazione della nuova Conferenza della Repubblica**, posto che l'incardinamento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri non pare risponde al criterio paritario cui deve tendere questa riforma.
- La previsione dell'**intesa**, in luogo del parere, **sugli schemi dei decreti legislativi attuativi della delega**, appare senz'altro apprezzabile, seppur non del tutto soddisfacente. La rilevanza del provvedimento in esame richiederebbe, senza alcun dubbio, una **procedura aggravata per l'approvazione in caso di mancata intesa**, così come previsto per provvedimenti di analoga rilevanza per il sistema delle autonomie regionali e locali. Si suggerisce, pertanto, di introdurre alla fine del comma 2 dell'art. 1 il seguente periodo:  
*“In mancanza di intesa nel termine di cui all'art. 3 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei Ministri delibera approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta”*.  
Al riguardo, si potrebbe avanzare persino la richiesta di introdurre una intesa forte, ai sensi dell'art. 8, c omma 6, della legge n. 131 de l 2003, c osi come accadde in occasione dell'approvazione in Consiglio dei Ministri del disegno di legge sul federalismo fiscale (poi tradotto nella legge n. 42/2009, nella quale ci si attestò sulla previsione di una intesa debole, seppur rafforzata nel procedimento teso al superamento della mancata intesa).
- 4. Genericità della delega:** il ddl non indica principi e criteri direttivi al legislatore delegato, ma semplici oggetti di delega, lasciando così un ampio margine di discrezionalità al Governo e non consentendo in questa fase alle Regioni di comprendere appieno la ratio di alcune previsioni e l'approdo finale in sede attuativa. E' evidente che una tale impostazione lascia aperta la possibilità di un sostanziale “arretramento” del ruolo regionale rispetto alle posizioni attuali.

Più nello specifico, con riguardo al **comma 3 dell'articolo 1**, avente ad oggetto i **principi e criteri direttivi** – di cui si ribadisce l'estrema genericità – si formulano le seguenti considerazioni e proposte emendative.

### **LETTERA A) – Istituzione di un unico organo permanente “Conferenza della Repubblica”, composto di due sezioni**

- Il superamento dell'attuale tripartizione del sistema delle Conferenze, così come la composizione in due Sezioni – pare condivisibile; al riguardo, tuttavia, è necessario introdurre criteri più stringenti che valorizzino il distinto ruolo e le distinte responsabilità delle Regioni quali enti titolari del potere legislativo;  
**il criterio dell'interesse come criterio di distinzione per le competenze delle due sezioni non pare soddisfacente; appare preferibile ragionare in termini di natura dell'atto da sottoporre alla valutazione delle sezioni**, fermo restando che gli atti normativi di rilevante importanza per le autonomie devono essere sottoposti all'esame della Conferenza in sede plenaria;
- occorre inserire la pariteticità a livello numerico delle due sezioni della Conferenza della Repubblica.

### **LETTERA B) – Compiti e composizione della Conferenza della Repubblica**

- E' necessario prevedere in delega che siano componenti i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome o i loro delegati politici, in rappresentanza delle Regioni. Andrebbe valorizzato in modo adeguato il ruolo della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome quale sede di concertazione interregionale.
- Con riferimento alla rappresentanza delle autonomie locali, la questione è particolarmente delicata considerato che anche la Corte ha avuto modo di sottolineare l'anomalia dell'attuale sistema di rappresentanza indiretta e non istituzionale, che pone un evidente disequilibrio rispetto al sistema di rappresentanza di Stato e Regioni. Si ripropone in sostanza il ben noto tema del ruolo delle associazioni rappresentative degli enti locali.

### **LETTERA C) – Presidenza della Conferenza della Repubblica e delle Sezioni in capo al Presidente del Consiglio dei Ministri**

- Questa previsione – unitamente al fatto che la nuova Conferenza è incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (relazione illustrativa) – rappresenta un chiaro indice della natura di organo attratto nell'area governativa, più che di un organo “della Repubblica” e, al contempo, non viene incontro alle richieste regionali di incidere maggiormente sulla conduzione dei lavori (calendario sedute, ordine del giorno...).
- Andrebbero previste forme **di corresponsabilità nella conduzione**, ad esempio attraverso l'istituzione di un **Ufficio di Presidenza**;
- **Andrebbe, inoltre, valutata la previsione di una Presidenza a turno**, che certamente corrisponderebbe appieno agli obiettivi sottesi a questo progetto di riforma che, come indicato anche nella relazione illustrativa, è teso a realizzare il principio di pari dignità istituzionale.

Quanto è previsto nella lettera h) – che prevede la possibilità per le Regioni di chiedere sedute straordinarie – è una apertura assolutamente insufficiente rispetto a **una forma di conduzione condivisa dei lavori che parta prioritariamente dalla definizione degli oggetti su cui discutere**.

### **LETTERA E) – Modalità di votazione nelle sedute**

- La disposizione indica un oggetto di disciplina e non contiene alcun principio e criterio direttivo, demandando così ogni decisione in sede attuativa. **E' necessario invece prevedere che la votazione si svolga per corpi separati delle due sezioni, così come avviene oggi.** Una soluzione che preveda, diversamente, una votazione per componenti o per teste non può che vedere sfavorevoli le regioni, considerato che il peso a loro attribuito sarebbe decisamente inferiore a quello attribuito complessivamente alla componente enti locali. Anche la lettera g) che disciplina le ipotesi di mancata partecipazione ovvero astensione dalla votazione lascia presumere una votazione per teste, ed è pertanto da valutare con attenzione.

### **LETTERA F) – Termini perentori per l'acquisizione dell'assenso di Regioni ed enti locali**

Il principio dovrebbe quanto meno essere integrato con analogha previsione per le controdeduzioni da parte del Governo. Si propone il seguente emendamento:

*“disciplina degli effetti dei pareri favorevoli alla condizione dell'accoglimento di proposte di modifica, individuando il termine entro i quali il Governo, di norma in sede di Conferenza, deve esprimere motivatamente la propria posizione prima di deliberare definitivamente sul provvedimento”;*

Inoltre, è quanto mai opportuno e necessario prevedere che, **nel caso di accoglimento, in sede di Conferenza della Repubblica, da parte del Governo di emendamenti proposti dalle Regioni in occasione di pareri ed intese, sia individuata una procedura che obblighi il Governo a recepire i suddetti emendamenti in Consiglio dei Ministri approvando un nuovo testo, prima della trasmissione al Parlamento.**

## **LETTERA I) – Definizione e disciplina della tipologia di atti adottati dalla Conferenza della Repubblica**

La disposizione è troppo generica: occorre inserire già nella delega una serie di atti per cui le intese e gli accordi della Conferenza sono necessari ed obbligatori.

Si propone, pertanto, l'introduzione dei seguenti principi e criteri direttivi:

- *previsione, secondo criteri di razionalizzazione e semplificazione, dei casi in cui è obbligatorio il parere della Conferenza, stabilendo che, salvi i casi in cui sia prevista intesa, esso è obbligatorio sugli atti normativi del Governo e sui disegni di legge di iniziativa governativa nelle materie di legislazione concorrente e nelle materie di legislazione esclusiva dello Stato che incidono su materie di competenza delle regioni; previsione del parere obbligatorio della Conferenza sui disegni di legge in materia economico-finanziaria e di stabilità, e sui disegni di legge collegati, sul disegno di legge comunitaria e sul disegno di legge di semplificazione; previsione di termini uniformi per l'espressione del parere; previsione, salvi i casi in cui sia prevista intesa, del parere, della Conferenza, anche su richiesta del Governo, sui disegni di legge e sugli atti normativi del Governo, nelle materie di legislazione statale esclusiva che incidano sugli interessi regionali e locali;"*
- *revisione, secondo criteri di razionalizzazione, semplificazione e uniformità, delle tipologie delle intese, degli accordi, delle designazioni e degli altri atti di competenza delle Conferenze; previsione dell'intesa per l'esercizio di funzioni amministrative da parte dello Stato nelle materie di competenza legislativa regionale.*

## **LETTERA L) – Disciplina delle intese “forti”**

Appare opportuno ripristinare il richiamo alle pronunce della Corte Costituzionale - che in più occasioni ha richiamato la necessità del coinvolgimento della Conferenza - come criterio per la nuova disciplina delle intese forti, strumento da preservare in via prioritaria.

## **LETTERA M) – Obbligo per le Regioni di recepimento delle intese e degli accordi – potere sostitutivo dello Stato**

**È necessario inserire anche il Governo tra i soggetti obbligati al recepimento delle intese e degli accordi entro termini perentori, con contestuale monitoraggio, abrogando la parte della disposizione che prevede il potere sostitutivo.**

Al contempo, potrebbe essere l'occasione per proporre un meccanismo di messa in mora per le amministrazioni statali, inadempienti rispetto ad obblighi derivanti da previsioni legislative.

## **LETTERA N, O, P) – Commissioni permanenti, istruttoria tecnica e gruppi di lavoro**

Le due previsioni sono in contraddizione. Questa procedura, se attuata, renderebbe ancora più farraginoso l'istruttoria, oltre che andare a sovrapporsi a quanto le regioni già fanno in sede di Conferenza delle Regioni, rischiando, in molti casi e specialmente nei settori più “delicati” (ad esempio la salute) di anticipare le decisioni, che è opportuno restino, per il livello finale, solo in capo ai Presidenti. Pertanto, occorre stralciare la lettera n). Rimane, evidentemente ferma la possibilità, come del resto avviene oggi, e come si richiama nella lettera P) di istituire gruppi di lavoro specifici.

## **LETTERA Q – Avvalimento delle Conferenze permanenti provinciali presiedute dal Prefetto**

Si propone di eliminare la previsione. In tal senso la Conferenza in più occasioni si è già espressa.

## **LETTERA S) – struttura di segreteria**

La norma va rimodulata, non essendoci il richiamo alla presenza del personale regionale e delle autonomie locali, che attualmente è paritario rispetto a quello statale nella dotazione organica della Conferenza Stato Regioni.

In considerazione della complessiva riforma del sistema di concertazione e valutata la pariteticità a cui tende il disegno di legge va inserita una disposizione che preveda la nomina del Segretario generale della Conferenza d'intesa con le Regioni e gli enti locali, ovvero che il Vice-Segretario sia di nomina regionale.

Si propone, al riguardo, il seguente emendamento:

*“previsione che i posti in organico fino alla metà siano assegnati a personale delle Regioni, delle Province autonome, nonché delle Province e dei Comuni e che il segretario sia nominato d'intesa con le Regioni e gli enti locali (ovvero che il Vice-Segretario sia designato dalle Regioni e dagli enti locali)”.*

**LETTERA T) – sistema di pubblicità dei lavori**

Occorre prevedere opportuni strumenti di informazione sulle attività della Conferenza, anche attraverso la condivisione della relazione da fornire al Parlamento.

*Roma 31 marzo 2011*

# **Raccolta normativa**

## **L. 23-8-1988 n. 400**

Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.  
Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.

### **Epigrafe**

Capo I - Gli organi del Governo

1. *Gli organi del Governo - Formula di giuramento.*
2. *Attribuzioni del Consiglio dei ministri.*
3. *Nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di competenza dell'amministrazione statale.*
4. *Convocazione, sedute e regolamento interno del Consiglio dei ministri.*
5. *Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri.*
6. *Consiglio di Gabinetto, Comitati di ministri e Comitati interministeriali.*
7. *Delega per il riordinamento dei Comitati di ministri e dei Comitati interministeriali.*
8. *Vicepresidenti del Consiglio dei ministri.*
9. *Ministri senza portafoglio, incarichi speciali di Governo, incarichi di reggenza ad interim.*
10. *Sottosegretari di Stato.*
11. *Commissari straordinari del Governo.*

Capo II - Rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome

12. *Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.*
13. *Commissario del Governo.*
- 13-bis. *Chiarezza dei testi normativi.*

Capo III - Potestà normativa del Governo

14. *Decreti legislativi.*
15. *Decreti-legge.*
16. *Atti aventi valore o forza di legge. Valutazione delle conseguenze finanziarie.*
17. *Regolamenti.*
- 17-bis. *Testi unici compilativi.*

Capo IV - Organizzazione amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri e riordino di talune funzioni

18. *Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.*
19. *Compiti del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.*
20. *Ufficio di segreteria del Consiglio dei ministri.*
21. *Uffici e dipartimenti.*
22. *Comitato di esperti per il programma di Governo.*
23. *Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo.*
24. *Delega per la riforma degli enti pubblici di informazione statistica.*
25. *Vigilanza su enti ed istituzioni.*
26. *Dipartimento per l'informazione e l'editoria.*
27. *Spese della Presidenza del Consiglio dei ministri e istituzione di una ragioneria centrale.*
28. *Capi dei dipartimenti e degli uffici.*
29. *Consulenti e comitati di consulenza.*

Capo V - Personale della Presidenza del Consiglio dei ministri

30. *Personale della Presidenza del Consiglio dei ministri.*
31. *Consiglieri ed esperti.*
32. *Trattamento economico del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri.*
33. *Personale dei corpi di polizia assegnato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.*
34. *Oneri relativi al personale a disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri ed agli uffici dei commissari del Governo nelle regioni.*
35. *Consiglio di amministrazione.*
36. *Stato giuridico del personale amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri.*
37. *Dotazioni organiche.*
38. *Norme per la copertura dei posti.*
39. *Personale amministrativo dei commissariati del Governo nelle regioni.*

Capo VI - Norme finali e finanziarie

40. *Norme finali.*  
41. *Disposizioni finanziarie.*

**Tabella A**  
**Tabella B**  
**Tabella C**

---

**L. 23 agosto 1988, n. 400** <sup>(1)</sup>.

**Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri** <sup>(2)</sup>.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.

(2) Vedi, anche, il *D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303*.

---

## **Capo I - Gli organi del Governo**

### **1. Gli organi del Governo - Formula di giuramento.**

1. Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
2. Il decreto di nomina del Presidente del Consiglio dei ministri è da lui controfirmato, insieme ai decreti di accettazione delle dimissioni del precedente Governo.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica con la seguente formula: «Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione».

---

*(commento di giurisprudenza)*

### **2. Attribuzioni del Consiglio dei ministri.**

1. Il Consiglio dei ministri determina la politica generale del Governo e, ai fini dell'attuazione di essa, l'indirizzo generale dell'azione amministrativa; delibera altresì su ogni questione relativa all'indirizzo politico fissato dal rapporto fiduciario con le Camere. Dirime i conflitti di attribuzione tra i ministri.
2. Il Consiglio dei ministri esprime l'assenso alla iniziativa del Presidente del Consiglio dei ministri di porre la questione di fiducia dinanzi alle Camere.
3. Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei ministri:
  - a) le dichiarazioni relative all'indirizzo politico, agli impegni programmatici ed alle questioni su cui il Governo chiede la fiducia del Parlamento;
  - b) i disegni di legge e le proposte di ritiro dei disegni di legge già presentati al Parlamento;
  - c) i decreti aventi valore o forza di legge e i regolamenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica;
  - d) gli atti di sua competenza previsti dall'articolo 127 della Costituzione e dagli statuti regionali speciali in ordine alle leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, salvo quanto stabilito dagli statuti speciali per la regione siciliana e per la regione Valle d'Aosta <sup>(3)</sup>;
  - e) le direttive da impartire tramite il commissario del Governo per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono tenute ad osservarle;
  - f) le proposte che il ministro competente formula per disporre il compimento degli atti in sostituzione dell'amministrazione regionale, in caso di persistente inattività degli organi nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora tali attività comportino adempimenti da svolgersi entro i termini perentori previsti dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi;
  - g) le proposte di sollevare conflitti di attribuzione o di resistere nei confronti degli altri poteri dello Stato, delle regioni e delle province autonome;
  - h) le linee di indirizzo in tema di politica internazionale e comunitaria e i progetti dei trattati e degli accordi internazionali, comunque denominati, di natura politica o militare;
  - i) gli atti concernenti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica di cui all'articolo 7 della Costituzione;
  - l) gli atti concernenti i rapporti previsti dall'articolo 8 della Costituzione;

m) i provvedimenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica previo parere del Consiglio di Stato, se il ministro competente non intende conformarsi a tale parere;

n) la richiesta motivata di registrazione della Corte dei conti ai sensi dell'*articolo 25 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214* ;

o) le proposte motivate per lo scioglimento dei consigli regionali;

p) le determinazioni concernenti l'annullamento straordinario, a tutela dell'unità dell'ordinamento, degli atti amministrativi illegittimi, previo parere del Consiglio di Stato e, nei soli casi di annullamento di atti amministrativi delle regioni e delle province autonome, anche della Commissione parlamentare per le questioni regionali <sup>(4)</sup>;

q) gli altri provvedimenti per i quali sia prescritta o il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga opportuna la deliberazione consiliare.

4. L'individuazione degli atti da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei Ministri è tassativa, anche agli effetti dell'articolo 3, comma 1, della legge 15 gennaio 1994, n. 20 <sup>(5) (6)</sup>.

---

(3) Lettera così modificata dall'*art. 8, L. 15 marzo 1997, n. 59*. In particolare, il citato art. 8, al comma 5, lett. c), ha disposto l'abrogazione dell'art. 2, comma 3, lett. d) della presente legge limitatamente alle parole « gli atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano». Peraltro, successivamente, con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50 - Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 5, lett. c), *L. 15 marzo 1997, n. 59* sopracitata.

(4) La Corte costituzionale, con sentenza 13-21 aprile 1989, n. 229 (Gazz. Uff. 26 aprile 1989, n. 17 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, lettera p), nella parte in cui prevede l'adozione da parte del Consiglio dei Ministri delle determinazioni concernenti l'annullamento straordinario degli atti amministrativi illegittimi delle Regioni e delle Province autonome.

(5) Comma aggiunto dall'*art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303*.

(6) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi il comma 2 dell'*art. 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 90*.

---

*(commento di giurisprudenza)*

**3. Nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di competenza dell'amministrazione statale.**

1. Le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi, sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del ministro competente.

2. Resta ferma la vigente disciplina in ordine all'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

---

**4. Convocazione, sedute e regolamento interno del Consiglio dei ministri.**

1. Il Consiglio dei ministri è convocato dal Presidente del Consiglio dei ministri, che ne fissa l'ordine del giorno.

2. Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, designato nel decreto di nomina, è il segretario del Consiglio ed esercita le relative funzioni; cura la verbalizzazione e la conservazione del registro delle deliberazioni.

3. Il regolamento interno disciplina gli adempimenti necessari per l'iscrizione delle proposte di iniziativa legislativa e di quelle relative all'attività normativa del Governo all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri; i modi di comunicazione dell'ordine del giorno e della relativa documentazione ai partecipanti alle riunioni del Consiglio dei ministri; i modi di verbalizzazione,

conservazione e conoscenza delle deliberazioni adottate; le modalità di informazione sui lavori del Consiglio.

4. Il regolamento interno del Consiglio dei ministri è emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

---

#### 5. *Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri.*

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri a nome del Governo:

- a) comunica alle Camere la composizione del Governo e ogni mutamento in essa intervenuto;
- b) chiede la fiducia sulle dichiarazioni di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 2 e pone, direttamente o a mezzo di un ministro espressamente delegato, la questione di fiducia;
- c) sottopone al Presidente della Repubblica le leggi per la promulgazione; in seguito alla deliberazione del Consiglio dei ministri, i disegni di legge per la presentazione alle Camere e, per l'emanazione, i testi dei decreti aventi valore o forza di legge, dei regolamenti governativi e degli altri atti indicati dalle leggi;
- d) controfirma gli atti di promulgazione delle leggi nonché ogni atto per il quale è intervenuta deliberazione del Consiglio dei ministri, gli atti che hanno valore o forza di legge e, insieme con il ministro proponente, gli altri atti indicati dalla legge;
- e) presenta alle Camere i disegni di legge di iniziativa governativa e, anche attraverso il ministro espressamente delegato, esercita le facoltà del Governo di cui all'articolo 72 della Costituzione;
- f) esercita le attribuzioni di cui alla *legge 11 marzo 1953, n. 87*, e promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle decisioni della Corte costituzionale. Riferisce inoltre periodicamente al Consiglio dei ministri, e ne dà comunicazione alle Camere, sullo stato del contenzioso costituzionale, illustrando le linee seguite nelle determinazioni relative agli interventi nei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. Segnala altresì, anche su proposta dei ministri competenti, i settori della legislazione nei quali, in relazione alle questioni di legittimità costituzionale pendenti, sia utile valutare l'opportunità di iniziative legislative del Governo.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 95, primo comma, della Costituzione:

- a) indirizza ai ministri le direttive politiche ed amministrative in attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei ministri nonché quelle connesse alla propria responsabilità di direzione della politica generale del Governo;
- b) coordina e promuove l'attività dei ministri in ordine agli atti che riguardano la politica generale del Governo <sup>(7)</sup>;
- c) può sospendere l'adozione di atti da parte dei ministri competenti in ordine a questioni politiche e amministrative, sottoponendoli al Consiglio dei ministri nella riunione immediatamente successiva;
- c-bis) può deferire al Consiglio dei Ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti <sup>(8)</sup>;
- d) concorda con i ministri interessati le pubbliche dichiarazioni che essi intendano rendere ogni qualvolta, eccedendo la normale responsabilità ministeriale, possano impegnare la politica generale del Governo;
- e) adotta le direttive per assicurare l'imparzialità, il buon andamento e l'efficienza degli uffici pubblici e promuove le verifiche necessarie; in casi di particolare rilevanza può richiedere al ministro competente relazioni e verifiche amministrative;
- f) promuove l'azione dei ministri per assicurare che le aziende e gli enti pubblici svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dalle leggi che ne definiscono l'autonomia e in coerenza con i conseguenti indirizzi politici e amministrativi del Governo;
- g) esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge in materia di servizi di sicurezza e di segreto di Stato;

h) può di sporre, con proprio decreto, l'istituzione di particolari Comitati di ministri, con il compito di esaminare in via preliminare questioni di comune competenza, di esprimere parere su direttive dell'attività del Governo e su problemi di rilevante importanza da sottoporre al Consiglio dei ministri, eventualmente avvalendosi anche di esperti non appartenenti alla pubblica amministrazione<sup>(9)</sup>.

i) può disporre la costituzione di gruppi di studio e di lavoro composti in modo da assicurare la presenza di tutte le competenze dicasteriali interessate ed eventualmente di esperti anche non appartenenti alla pubblica amministrazione.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, direttamente o conferendone delega ad un ministro:

a) promuove e coordina l'azione del Governo relativa alle politiche comunitarie e assicura la coerenza e la tempestività dell'azione di Governo e della pubblica amministrazione nell'attuazione delle politiche comunitarie, riferendone periodicamente alle Camere; promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte di giustizia delle Comunità europee; cura la tempestiva comunicazione alle Camere dei procedimenti normativi in corso nelle Comunità europee, informando il Parlamento delle iniziative e posizioni assunte dal Governo nelle specifiche materie;

a-bis) promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato italiano; comunica tempestivamente alle Camere le medesime pronunce ai fini dell'esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti e presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle suddette pronunce<sup>(10)</sup>;

b) promuove e coordina l'azione del Governo per quanto attiene ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sovrintende all'attività dei commissari del Governo.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla legge<sup>(11)</sup>.

---

(7) Vedi, anche, la *Dir.P.C.M.* 19 marzo 2004.

(8) Lettera aggiunta dall'*art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303*. Vedi, anche, l'*art. 14-quater, L. 7 agosto 1990, n. 241*, come sostituito dall'*art. 12, L. 24 novembre 2000, n. 340*.

(9) Per la costituzione del Comitato dei Ministri per l'indirizzo e la guida strategica in materia di tutela dei diritti umani vedi il *D.P.C.M. 13 aprile 2007*.

(10) Lettera aggiunta dall'*art. 1, L. 9 gennaio 2006, n. 12* (*Gazz. Uff.* 19 gennaio 2006, n. 15). Con *D.P.C.M. 1° febbraio 2007* (*Gazz. Uff.* 10 aprile 2007, n. 83) sono state emanate le misure per l'esecuzione della citata *legge n. 12/2006*.

(11) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi il comma 2 dell'*art. 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 90*.

---

## **6. Consiglio di Gabinetto, Comitati di ministri e Comitati interministeriali.**

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, nello svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 95, primo comma, della Costituzione, può essere coadiuvato da un Comitato, che prende nome di Consiglio di Gabinetto, ed è composto dai ministri da lui designati, sentito il Consiglio dei ministri.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri può invitare a singole sedute del Consiglio di Gabinetto altri ministri in ragione della loro competenza.

3. I Comitati di ministri e quelli interministeriali istituiti per legge debbono tempestivamente comunicare al Presidente del Consiglio dei ministri l'ordine del giorno delle riunioni. Il Presidente del Consiglio dei ministri può deferire singole questioni al Consiglio dei ministri, perché stabilisca le direttive alle quali i Comitati debbono attenersi, nell'ambito delle norme vigenti.

---

## **7. Delega per il riordinamento dei Comitati di ministri e dei Comitati interministeriali.**

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria intese a ridurre e riordinare i Comitati di ministri, compresi quelli non istituiti con legge, ed i Comitati interministeriali previsti dalle leggi vigenti, ad

eccezione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, anche in relazione alle norme, agli strumenti ed alle procedure disciplinate nella presente legge, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni di competenze;  
b) coordinamento delle attività inerenti a settori omogenei di competenza anche se ripartiti fra più Ministeri <sup>(12)</sup>.

2. I decreti delegati di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle Commissioni permanenti delle Camere competenti per materia. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti delegati qualora tale parere non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, si provvede ad adottare norme regolamentari volte a garantire procedure uniformi in ordine alla convocazione, alla fissazione dell'ordine del giorno, al numero legale, alle decisioni e alle forme di conoscenza delle attività dei Comitati.

---

(12) Il termine per l'esercizio della delega è stato prorogato al 31 dicembre 1989 dall'*art. 6-ter, D.L. 30 giugno 1989, n. 245*.

---

#### **8. Vicepresidenti del Consiglio dei ministri.**

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può proporre al Consiglio dei ministri l'attribuzione ad uno o più ministri delle funzioni di Vicepresidente del Consiglio dei ministri. Ricorrendo questa ipotesi, in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, la supplenza spetta al Vicepresidente o, qualora siano nominati più Vicepresidenti, al Vicepresidente più anziano secondo l'età.

2. Quando non sia stato nominato il Vicepresidente del Consiglio dei ministri, la supplenza di cui al comma 1 spetta, in assenza di diversa disposizione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, al ministro più anziano secondo l'età.

---

*(commento di giurisprudenza)*

#### **9. Ministri senza portafoglio, incarichi speciali di Governo, incarichi di reggenza ad interim.**

1. All'atto della costituzione del Governo, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, può nominare, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ministri senza portafoglio, i quali svolgono le funzioni loro delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri sentito il Consiglio dei ministri, con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale <sup>(13)</sup>.

2. Ogni qualvolta la legge o altra fonte normativa assegni, anche in via delegata, compiti specifici ad un Ministro senza portafoglio ovvero a specifici uffici o di partimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli stessi si intendono comunque attribuiti, rispettivamente, al Presidente del Consiglio dei Ministri, che può delegarli a un Ministro o a un Sottosegretario di Stato, e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri <sup>(14)</sup>.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, può conferire ai ministri, con decreto di cui è data notizia nella Gazzetta Ufficiale, incarichi speciali di Governo per un tempo determinato.

4. Il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, può conferire al Presidente del Consiglio stesso o ad un ministro l'incarico di reggere *ad interim* un Dicastero, con decreto di cui è data notizia nella Gazzetta Ufficiale.

---

(13) In deroga a quanto previsto dal presente comma vedi il comma 4 dell'*art. 3, L. 3 agosto 2007, n. 124*.

(14) Comma così sostituito dal comma 22-ter dell'*art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

---

## **10. Sottosegretari di Stato.**

1. I sottosegretari di Stato sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro che il sottosegretario è chiamato a coadiuvare, sentito il Consiglio dei ministri.

2. Prima di assumere le funzioni i sottosegretari di Stato prestano giuramento nelle mani del Presidente del Consiglio dei ministri con la formula di cui all'articolo 1.

3. I sottosegretari di Stato coadiuvano il ministro ed esercitano i compiti ad essi delegati con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fermi restando la responsabilità politica e i poteri di indirizzo politico dei Ministri ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione, a non più di dieci Sottosegretari può essere attribuito il titolo di vice ministro, se ad essi sono conferite deleghe relative ad aree o progetti di competenza di una o più strutture dipartimentali ovvero di più direzioni generali. In tale caso la delega, conferita dal Ministro competente, è approvata dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri<sup>(15)</sup>.

4. I sottosegretari di Stato possono intervenire, quali rappresentanti del Governo, alle sedute delle Camere e delle Commissioni parlamentari, sostenere la discussione in conformità alle direttive del ministro e rispondere ad interrogazioni ed interpellanze. I vice ministri di cui al comma 3 possono essere invitati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro competente, a partecipare alle sedute del Consiglio dei Ministri, senza diritto di voto, per riferire su argomenti e questioni attinenti alla materia loro delegata<sup>(16)</sup>.

5. Oltre al sottosegretario di Stato nominato segretario del Consiglio dei ministri, possono essere nominati presso la Presidenza del Consiglio dei ministri altri sottosegretari per lo svolgimento di determinati compiti e servizi. La legge sull'organizzazione dei Ministeri determina il numero e le attribuzioni dei sottosegretari. Entro tali limiti i sottosegretari sono assegnati alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed ai Ministeri<sup>(17)</sup>.

---

(15) Comma così modificato prima dall'*art. 1, L. 26 marzo 2001, n. 81* (Gazz. Uff. 30 marzo 2001, n. 75) e poi dall'*art. 12, D.L. 12 giugno 2001, n. 217*, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(16) Comma così modificato dall'*art. 1, L. 26 marzo 2001, n. 81* (Gazz. Uff. 30 marzo 2001, n. 75).

(17) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi il comma 2 dell'*art. 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 90*.

---

## **11. Commissari straordinari del Governo.**

1. Al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali, può procedersi alla nomina di commissari straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per legge.

2. La nomina è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Con il medesimo decreto sono determinati i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale. L'incarico è conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del conferimento dell'incarico è data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale<sup>(18)</sup>.

3. Sull'attività del commissario straordinario riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei ministri o un ministro da lui delegato<sup>(19)</sup>.

---

(18) Con *D.P.R. 27 febbraio 2004* (Gazz. Uff. 26 aprile 2004, n. 97) è stato nominato il commissario straordinario di cui al presente comma.

(19) Vedi, anche, il comma 378 dell'*art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244*.

---

## **Capo II - Rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome**

*(commento di giurisprudenza)*

### **12. Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.**

1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti di informazione, consultazione e raccordo, in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.
2. La Conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei ministri presiede la Conferenza, salvo delega al ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è attribuito, ad altro ministro. La Conferenza è composta dai presidenti delle regioni a statuto speciale e ordinario e dai presidenti delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei ministri invita alle riunioni della Conferenza i ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonché rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici.
3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro per gli affari regionali.
4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere l'inclusione nel contingente della segreteria di personale delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento economico resta a carico delle regioni o delle province di provenienza.
5. La Conferenza viene consultata:
  - a) sulle linee generali dell'attività normativa che interessa direttamente le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio, salve le ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7 del presente articolo;
  - b) sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali, nonché sugli indirizzi generali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;
  - c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza.
6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o il ministro appositamente delegato, riferisce periodicamente alla Commissione parlamentare per le questioni regionali sulle attività della Conferenza.
7. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali che deve esprimerlo entro sessanta giorni dalla richiesta, norme aventi valore di legge ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale soppressione degli altri organismi a composizione mista Stato-regioni previsti sia da leggi che da provvedimenti amministrativi in modo da trasferire alla Conferenza le attribuzioni delle commissioni, con esclusione di quelle che operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche, e rivedere la pronuncia di pareri nelle questioni di carattere generale per le quali debbano anche essere sentite tutte le regioni e province autonome, determinando le modalità per l'acquisizione di tali pareri, per la cui formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e delle province autonome<sup>(20)</sup>.

---

(20) Il termine per l'esercizio della delega è stato prorogato al 31 dicembre 1989 dall'*art. 6-ter, D.L. 30 giugno 1989, n. 245*.

---

*(commento di giurisprudenza)*

### **13. Commissario del Governo.**

1. [Il commissario del Governo, oltre ad esercitare i compiti di cui all'articolo 127 della Costituzione e quelli indicati dalle leggi vigenti, in conformità alle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri adottate sulla base degli indirizzi del Consiglio dei ministri:

a) sovrintende, con la collaborazione dei prefetti, alle funzioni esercitate dagli organi amministrativi decentrati dello Stato per assicurare a livello regionale l'unità di indirizzo e

l'adeguatezza dell'azione amministrativa, convocando per il coordinamento, anche su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri o di singoli ministri, conferenze tra i responsabili degli uffici decentrati delle amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, aventi sede nella regione. È informato, a tal fine, dalle amministrazioni centrali dello Stato sulle direttive e sulle istruzioni da esse impartite. Nulla è innovato rispetto alle competenze di cui all'*articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121* ;

b) coordina, d'intesa con il presidente della regione, secondo le rispettive competenze, le funzioni amministrative esercitate dallo Stato con quelle esercitate dalla regione, ai fini del buon andamento della pubblica amministrazione e del conseguimento degli obiettivi della programmazione e promuove tra i rappresentanti regionali e i funzionari delle amministrazioni statali decentrate riunioni periodiche che sono presiedute dal presidente della regione;

c) cura la raccolta delle notizie utili allo svolgimento delle funzioni degli organi statali e regionali, costituendo il tramite per l'esecuzione dell'obbligo di reciproca informazione nei rapporti con le autorità regionali; fornisce dati ed elementi per la redazione della «Relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione»; agisce d'intesa con l'Istituto centrale di statistica (ISTAT) e avvalendosi dei suoi uffici regionali per la raccolta e lo scambio dei dati di rilevanza statistica;

d) segnala al Governo la mancata adozione, da parte delle regioni, degli atti delegati per quanto previsto dall'*articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 382* <sup>(21)</sup>, e provvede, in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio dei ministri, al compimento dei relativi atti sostitutivi;

e) propone al Presidente del Consiglio dei ministri iniziative in ordine ai rapporti tra Stato e regione, e l'adozione di direttive per le attività delegate <sup>(22)</sup>;

f) riferisce periodicamente al Presidente del Consiglio dei ministri sulla propria attività, con particolare riguardo all'attuazione coordinata dei programmi statali e regionali, anche in funzione delle verifiche periodiche da compiere in seno alla Conferenza] <sup>(23)</sup>.

2. [Per le regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e per le province di Trento e Bolzano nonché per la regione Sardegna si applicano le norme del presente articolo salva la diversa disciplina prevista dai rispettivi Statuti e relative norme di attuazione] <sup>(24)</sup>.

3. Per la regione siciliana e per la regione Valle d'Aosta il coordinamento dei programmi degli interventi statali e regionali, nel rispetto di quanto previsto dagli Statuti speciali, viene disciplinato dalle norme di attuazione, che dovranno prevedere apposite forme di intesa. Per la regione autonoma della Valle d'Aosta restano ferme le disposizioni contenute nel *D.Lgs.Lgt. 7 settembre 1945, n. 545* <sup>(25)</sup>.

4. [Il commissario del Governo nella regione è nominato tra i prefetti, i magistrati amministrativi, gli avvocati dello Stato e i funzionari dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro per gli affari regionali, e con il ministro dell'interno previa deliberazione del Consiglio dei ministri] <sup>(26)</sup>.

5. [Il commissario del Governo, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nelle sue funzioni dal funzionario dello Stato designato ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 41, secondo comma, lettera a), della *legge 10 febbraio 1953, n. 62*] <sup>(27)</sup>.

6. [Il commissario del Governo nella regione dipende funzionalmente dal Presidente del Consiglio dei ministri] <sup>(28)</sup>.

7. [La funzione di commissario del Governo, salvo che per i prefetti nelle sedi capoluogo di regione, e fermo restando quanto disposto dal precedente comma 6, è incompatibile con qualsiasi altra attività od incarico a carattere continuativo presso amministrazioni dello Stato od enti pubblici e comporta il collocamento fuori ruolo per la durata dell'incarico] <sup>(29)</sup>.

8. [Al commissario del Governo spetta per la durata dell'incarico un trattamento economico non inferiore a quello del dirigente generale di livello B] <sup>(30)</sup>.

(21) Vedi l'art. 3, sesto comma, *D.Lgs. 13 febbraio 1993, n. 40*.

(22) Lettera così modificata dall'art 8, *L. 15 marzo 1997, n. 59*.

(23) Il presente articolo, ad eccezione del comma 3, è stato abrogato dall'art. 10, comma 10, *L. 5 giugno 2003, n. 131*.

- (24) Il presente articolo, ad eccezione del comma 3, è stato abrogato dall'*art. 10, comma 10, L. 5 giugno 2003, n. 131*.
- (25) Il presente articolo, ad eccezione del comma 3, è stato abrogato dall'*art. 10, comma 10, L. 5 giugno 2003, n. 131*.
- (26) Il presente articolo, ad eccezione del comma 3, è stato abrogato dall'*art. 10, comma 10, L. 5 giugno 2003, n. 131*.
- (27) Il presente articolo, ad eccezione del comma 3, è stato abrogato dall'*art. 10, comma 10, L. 5 giugno 2003, n. 131*.
- (28) Il presente articolo, ad eccezione del comma 3, è stato abrogato dall'*art. 10, comma 10, L. 5 giugno 2003, n. 131*.
- (29) Il presente articolo, ad eccezione del comma 3, è stato abrogato dall'*art. 10, comma 10, L. 5 giugno 2003, n. 131*.
- (30) Il presente articolo, ad eccezione del comma 3, è stato abrogato dall'*art. 10, comma 10, L. 5 giugno 2003, n. 131*.

---

**13-bis. Chiarezza dei testi normativi.**

1. Il Governo, nell'ambito delle proprie competenze, provvede a che:

- a) ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derivate;
- b) ogni rinvio ad altre norme contenuto in disposizioni legislative, nonché in regolamenti, decreti o circolari emanati dalla pubblica amministrazione, contestualmente indichi, in forma integrale o in forma sintetica e di chiara comprensione, il testo ovvero la materia alla quale le disposizioni fanno riferimento o il principio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che esse intendono richiamare.

2. Le disposizioni della presente legge in materia di chiarezza dei testi normativi costituiscono principi generali per la produzione normativa e non possono essere derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito.

3. Periodicamente, e comunque almeno ogni sette anni, si provvede all'aggiornamento dei codici e dei testi unici con i medesimi criteri e procedure previsti nell'articolo 17-bis adottando, nel corpo del testo aggiornato, le opportune evidenziazioni.

4. La Presidenza del Consiglio dei ministri adotta atti di indirizzo e coordinamento per assicurare che gli interventi normativi incidenti sulle materie oggetto di riordino, mediante l'adozione di codici e di testi unici, siano attuati esclusivamente mediante modifica o integrazione delle disposizioni contenute nei corrispondenti codici e testi unici<sup>(31)</sup>.

---

(31) Articolo aggiunto dal comma 1 dell'*art. 3, L. 18 giugno 2009, n. 69*. Vedi, anche, la *Dir. Stato 4 maggio 2010*.

---

**Capo III - Potestà normativa del Governo**

**14. Decreti legislativi.**

1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni <sup>(32)</sup>.

(32) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'art. 15, L. 12 dicembre 2002, n. 273.

---

*(commento di giurisprudenza)*

### **15. Decreti-legge.**

1. I provvedimenti provvisori con forza di legge ordinaria adottati ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione sono presentati per l'emanazione al Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto-legge» e con l'indicazione, nel preambolo, delle circostanze straordinarie di necessità e di urgenza che ne giustificano l'adozione, nonché dell'avvenuta deliberazione del Consiglio dei ministri.

2. Il Governo non può, mediante decreto-legge:

a) conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione;

b) provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione;

c) rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere;

d) regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti;

e) ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento <sup>(33)</sup>.

3. I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.

4. Il decreto-legge è pubblicato, senza ulteriori adempimenti, nella Gazzetta Ufficiale immediatamente dopo la sua emanazione e deve contenere la clausola di presentazione al Parlamento per la conversione in legge.

5. Le modifiche eventualmente apportate al decreto-legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest'ultima non disponga diversamente. Esse sono elencate in allegato alla legge.

6. Il Ministro di grazia e giustizia cura che del rifiuto di conversione o della conversione parziale, purché definitiva, nonché della mancata conversione per decorrenza del termine sia data immediata pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

---

(33) La Corte costituzionale, con ordinanza 26 giugno-3 luglio 1996, n. 227 (Gazz. Uff. 10 luglio 1996, n. 28, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, secondo comma, sollevata in riferimento agli artt. 72, quarto comma, 76 e 77 della Costituzione.

---

*(commento di giurisprudenza)*

### **16. Atti aventi valore o forza di legge. Valutazione delle conseguenze finanziarie.**

1. Non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti i decreti del Presidente della Repubblica, adottati su deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi degli articoli 76 e 77 della Costituzione.

2. Il Presidente della Corte dei conti, in quanto ne faccia richiesta la Presidenza di una delle Camere, anche su iniziativa delle Commissioni parlamentari competenti, trasmette al Parlamento le valutazioni della Corte in ordine alle conseguenze finanziarie che deriverebbero dalla conversione in legge di un decreto-legge o dalla emanazione di un decreto legislativo adottato dal Governo su delegazione delle Camere.

## 17. Regolamenti.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

- a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari <sup>(34)</sup>;
- b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
- c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
- d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
- e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali] <sup>(35)</sup>.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari <sup>(36) (37)</sup>.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal *decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29*, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

- a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
- b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
- c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
- d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
- e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali <sup>(38)</sup>.

4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete <sup>(39)</sup>.

(34) Lettera così modificata dall'*art. 11, L. 5 febbraio 1999, n. 25*.

(35) Lettera abrogata dall'*art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29*, e dall'*art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(36) Comma così modificato dalla lettera *a*) del comma 1 dell'*art. 5, L. 18 giugno 2009, n. 69*.

(37) La Corte costituzionale, con sentenza 7-22 luglio 2005, n. 303 (Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 30, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 17, comma 2*, sollevata in riferimento agli artt. 23, 70, 76 e 77 della Costituzione.

(38) Comma aggiunto dall'*art. 13, L. 15 marzo 1997, n. 59*.

(39) Comma aggiunto dalla lettera *b*) del comma 1 dell'*art. 5, L. 18 giugno 2009, n. 69*. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.R. 13 dicembre 2010, n. 248*.

---

#### **17-bis. Testi unici compilativi.**

1. Il Governo provvede, mediante testi unici compilativi, a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge regolanti materie e settori omogenei, attenendosi ai seguenti criteri:

*a*) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;

*b*) ricognizione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;

*c*) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti in modo da garantire la coerenza logica e sistematica della normativa;

*d*) ricognizione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore.

2. Lo schema di ciascun testo unico è deliberato dal Consiglio dei ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato deve esprimere entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Ciascun testo unico è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei ministri.

3. Il Governo può demandare la redazione degli schemi di testi unici ai sensi dell'articolo 14, numero 2°, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al *regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054*, al Consiglio di Stato, che ha facoltà di avvalersi di esperti, in discipline non giuridiche, in numero non superiore a cinque, nell'ambito dei propri ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso, previsto ai sensi dell'articolo 16, primo comma, numero 3°, del citato testo unico di cui al *regio decreto n. 1054 del 1924*, dell'*articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127*, e del comma 2 del presente articolo<sup>(40)</sup>.

---

(40) Articolo aggiunto dal comma 2 dell'*art. 5, L. 18 giugno 2009, n. 69*.

---

### **Capo IV - Organizzazione amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri e riordino di talune funzioni**

*(commento di giurisprudenza)*

#### **18. Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.**

1. [Gli uffici di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei ministri sono organizzati nel Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Fanno comunque parte del Segretariato l'ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo, l'ufficio per il coordinamento amministrativo, nonché gli uffici del consigliere diplomatico, del consigliere militare, del capo dell'ufficio stampa del Presidente del Consiglio dei ministri e del cerimoniale]<sup>(41)</sup>.

2. Al Segretariato è preposto un segretario generale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tra i magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, gli avvocati dello Stato, i dirigenti generali dello Stato ed equiparati, i professori universitari di ruolo ovvero tra estranei alla pubblica amministrazione. [Il trattamento economico del segretario generale è fissato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro del tesoro]<sup>(42)</sup>. Il Presidente del Consiglio dei ministri può, con proprio decreto, nominare altresì il vicesegretario generale scelto tra le predette categorie. Con la medesima procedura può essere disposta la revoca del decreto di nomina del segretario generale e del vicesegretario generale.

3. I decreti di nomina del segretario generale, del vicesegretario generale, dei capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'articolo 21 cessano di avere efficacia dalla data del giuramento del nuovo Governo. Il segretario generale, il vicesegretario generale ed i capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'articolo 21, ove pubblici dipendenti e non appartenenti al ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono collocati fuori ruolo nelle amministrazioni di provenienza. Sono del pari collocati obbligatoriamente fuori ruolo nelle amministrazioni di appartenenza, oltre agli esperti di cui all'articolo 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50, i vice capi delle strutture che operano nelle aree funzionali relative al coordinamento dell'attività normativa ed amministrativa del Governo, al coordinamento degli affari economici, alla promozione dell'innovazione nel settore pubblico e coordinamento del lavoro pubblico, nonché il dirigente generale della polizia di Stato preposto all'Ispettorato generale che è adibito alla sicurezza del Presidente e delle sedi del Governo e che, per quanto attiene al suo speciale impiego, dipende funzionalmente dal Segretario generale<sup>(43)</sup>.
4. La funzione di capo dell'ufficio stampa può essere affidata ad un elemento estraneo all'amministrazione, il cui trattamento economico è determinato in conformità a quello dei dirigenti generali dello Stato.
5. [Il segretario generale dipende dal Presidente del Consiglio dei ministri e, per quanto di competenza, dal sottosegretario di Stato alla Presidenza, segretario del Consiglio dei ministri]<sup>(44)</sup>.

---

(41) Comma abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303.

(42) Periodo abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303.

(43) Periodo aggiunto dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303. Vedi, anche, il comma 5-bis dell'art. 9 e l'art. 9-bis, dello stesso D.Lgs. n. 303 del 1999, aggiunti, rispettivamente, dagli artt. 2 e 3, D.Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2003, n. 288).

(44) Comma abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303.

---

### **19. Compiti del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.**

1. Il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Presidente del Consiglio dei ministri, curando, qualora non siano state affidate alle responsabilità di un ministro senza portafoglio o delegate al sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, le seguenti funzioni:

- a) predisporre la base conoscitiva e progettuale per l'aggiornamento del programma di Governo;
- b) assicurare il quadro conoscitivo sullo stato di attuazione del programma di Governo, anche mediante il sistema informativo e di documentazione della Presidenza del Consiglio dei ministri in collegamento con i corrispondenti sistemi delle Camere e degli altri organismi pubblici ed avvalendosi dell'attività dell'ISTAT;
- c) curare gli adempimenti e predisporre gli atti necessari alla formulazione ed al coordinamento delle iniziative legislative, nonché all'attuazione della politica istituzionale del Governo;
- d) provvedere alla periodica ricognizione delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore anche al fine del coordinamento delle disposizioni medesime;
- e) collaborare alle iniziative concernenti i rapporti tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli organi dello Stato nonché predisporre gli elementi di valutazione delle questioni di rilevanza costituzionale;
- f) predisporre gli elementi necessari per la risoluzione delle questioni interessanti la competenza di più Ministeri e per assicurare all'azione amministrativa unità di indirizzo;
- g) curare la raccolta comparativa dei dati sull'andamento della spesa, della finanza pubblica e dell'economia nazionale, ai fini di valutazioni tecniche sulla coerenza economico-finanziaria dell'attività di Governo, avvalendosi dell'ISTAT nonché dei sistemi informativi e dell'apporto di ricerca delle altre amministrazioni e di organismi pubblici;
- h) predisporre gli adempimenti per l'intervento del Governo nella programmazione dei lavori parlamentari e per la proposizione nelle sedi competenti delle priorità governative; assicurare una costante e tempestiva informazione sui lavori parlamentari anche al fine di coordinare la presenza dei rappresentanti, del Governo; provvedere agli adempimenti necessari per l'assegnazione dei disegni di

legge alle due Camere, vigilando affinché il loro esame si armonizzi con la graduale attuazione del programma governativo; curare gli adempimenti inerenti alla presentazione di emendamenti ai progetti di legge all'esame del Parlamento, nonché gli adempimenti concernenti gli atti del sindacato ispettivo, istruendo quelli rivolti al Presidente del Consiglio e al Governo;

*i)* assistere, anche attraverso attività di studio e di documentazione, il Presidente del Consiglio dei ministri nella sua attività per le relazioni internazionali che intrattiene e, in generale, negli atti di politica estera;

*i-bis)* assistere il P residente del Consiglio dei Ministri nell'esercizio delle sue attribuzioni istituzionali in materia di rapporti con le Confessioni religiose, ferme restando le attribuzioni del Ministero dell'interno di cui all'articolo 14, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri <sup>(45)</sup>;

*l)* assistere il P residente del Consiglio dei ministri nella sua attività per le relazioni con gli organismi che provvedono alla difesa nazionale;

*m)* curare il cerimoniale della Presidenza 873 Consiglio dei ministri;

*n)* curare lo studio e l'elaborazione delle modifiche necessarie a conformare la legislazione al fine della uguaglianza tra i sessi ed assistere il P residente del Consiglio dei ministri in relazione al coordinamento delle amministrazioni competenti nell'attuazione dei progetti nazionali e locali aventi il medesimo fine;

*o)* curare gli adempimenti relativi ai modi e ai tempi di applicazione della normativa comunitaria, nonché la raccolta di dati e informazioni ed il compimento di analisi sulle implicazioni per l'Italia delle politiche comunitarie;

*p)* curare gli adempimenti relativi ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; all'esame delle leggi regionali ai fini dell'articolo 127 della Costituzione; al coordinamento tra legislazione statale e regionale; all'attività dei commissari del Governo nelle regioni; ai problemi delle minoranze linguistiche e dei territori di confine;

*q)* mantenere i contatti con gli organi di informazione attraverso il capo dell'ufficio stampa del Presidente del Consiglio dei ministri;

*r)* svolgere le attività di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri inerenti alla gestione amministrativa del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti, dell'Avvocatura dello Stato, nonché degli altri organi ed enti che alla Presidenza del Consiglio dei ministri fanno capo;

*s)* curare le attività preliminari e successive alle deliberazioni del comitato per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie e di ogni altro organo collegiale operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per disposizione di legge o di regolamento <sup>(46)</sup>;

*t)* curare gli affari legali e del contenzioso e mantenere i contatti con l'Avvocatura dello Stato;

*u)* curare le questioni concernenti il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché il coordinamento dei servizi amministrativi e tecnici;

*v)* [fornire l'assistenza tecnica per lo svolgimento delle funzioni di cui all'*articolo 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93*, all'*articolo 3 della legge 1° marzo 1986, n. 64*, nonché di quelle attinenti la ricerca scientifica e di quelle attribuite ai dipartimenti di cui agli articoli 21 e 26] <sup>(47)</sup>;

*z)* [predispone gli adempimenti e i mezzi necessari a promuovere e raccordare a livello centrale le iniziative e le strutture che concorrono all'attuazione del servizio nazionale della protezione civile fino all'entrata in vigore della legge istitutiva del servizio stesso] <sup>(48)</sup>;

*aa)* curare ogni altro adempimento necessario per l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei ministri senza portafoglio;

*bb)* assicurare la gestione amministrativa e la manutenzione degli immobili di pertinenza o comunque in uso per le esigenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, ivi comprese quelle relative ai dipartimenti e agli uffici affidati alla responsabilità dei ministri senza portafoglio e dei sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, avvalendosi anche delle amministrazioni competenti;

*cc)* [sovrintendere allo svolgimento delle funzioni del dipartimento dell'informazione e dell'editoria, di cui al successivo articolo 26] <sup>(49)</sup>.

(45) Lettera aggiunta dall'*art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303*.

(46) L'*art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303*, ha abrogato la lett. *s*) per quanto riguarda il riferimento al comitato per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie, nonché le lettere *v*), *z*) e *cc*).

(47) L'*art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303*, ha abrogato la lett. *s*) per quanto riguarda il riferimento al comitato per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie, nonché le lettere *v*), *z*) e *cc*).

(48) L'*art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303*, ha abrogato la lett. *s*) per quanto riguarda il riferimento al comitato per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie, nonché le lettere *v*), *z*) e *cc*).

(49) L'*art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303*, ha abrogato la lett. *s*) per quanto riguarda il riferimento al comitato per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie, nonché le lettere *v*), *z*) e *cc*).

---

## **20. Ufficio di segreteria del Consiglio dei ministri.**

1. Sono posti alle dirette dipendenze del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'ufficio di segreteria del Consiglio dei ministri nonché i dipartimenti ed uffici per i quali il sottosegretario abbia ricevuto delega dal Presidente del Consiglio dei ministri.

2. L'ufficio di segreteria del Consiglio dei ministri assicura la documentazione e l'assistenza necessarie per il Presidente ed i ministri in Consiglio; coadiuva il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, curando gli adempimenti preparatori dei lavori del Consiglio, nonché quelli di esecuzione delle deliberazioni del Consiglio stesso.

---

*(commento di giurisprudenza)*

## **21. Uffici e dipartimenti.**

1. [Per gli adempimenti di cui alla lettera *a*) dell'articolo 19, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, istituisce un comitato di esperti, incaricati a norma dell'articolo 22] <sup>(50)</sup>.

2. [Per gli adempimenti di cui alla lettera *n*) dell'articolo 19, è istituita una apposita commissione. La composizione e i compiti di detta commissione sono stabiliti per legge] <sup>(51)</sup>.

3. [Per gli altri adempimenti di cui all'articolo 19, il Presidente del Consiglio dei ministri, con propri decreti, istituisce uffici e dipartimenti, comprensivi di una pluralità di uffici cui siano affidate funzioni connesse, determinandone competenze e organizzazione omogenea <sup>(52)</sup>] <sup>(53)</sup>.

4. [Con propri decreti il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il ministro per gli affari regionali e con il ministro dell'interno, provvede altresì a determinare l'organizzazione degli uffici dei commissari del Governo nelle regioni] <sup>(54)</sup>.

5. [Nei casi di dipartimenti posti alle dipendenze di ministri senza portafoglio, il decreto è emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il ministro competente] <sup>(55)</sup>.

6. Nei casi in cui un dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri sia affidato alla responsabilità di un ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro interessato. 7. Qualora un dipartimento non venga affidato ad un ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento dipende dal segretario generale della Presidenza.

---

(50) Comma abrogato dall'*art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303*.

(51) Comma abrogato dall'*art. 8, D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 226*. Vedi, anche, l'*art. 1* dello stesso decreto.

(52) Vedi, anche, l'*art. 8, D.L. 23 ottobre 1996, n. 543*.

(53) Comma abrogato dall'*art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303*.

(54) Comma abrogato dall'*art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303*.

(55) Comma abrogato dall'*art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303*.

---

## **22. Comitato di esperti per il programma di Governo.**

[1. Il Segretario generale è assistito per lo svolgimento delle sue funzioni dal comitato degli esperti per il programma di Governo, di cui all'articolo 21, comma 1, che dipende direttamente dal Presidente del Consiglio dei ministri] <sup>(56)</sup>.

(56) Articolo abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303.

---

**23. Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo.**

1. [Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, è istituito nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri l'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo. L'Ufficio provvede agli adempimenti di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 19] <sup>(57)</sup>.

2. Per ciascuna legge o atto avente valore di legge e per ciascun regolamento pubblicati nella Gazzetta Ufficiale l'Ufficio segnala al Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, le disposizioni abrogate o direttamente modificate per effetto delle nuove disposizioni di legge o di regolamento.

3. L'Ufficio indica in rapporti periodici al Presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri interessati incongruenze e antinomie normative relative ai diversi settori legislativi; segnala la necessità di procedere alla codificazione della disciplina di intere materie o alla redazione di testi unici. Tali rapporti vengono inviati a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Presidenza della Camera dei deputati e alla Presidenza del Senato della Repubblica.

4. In relazione a testi normativi di particolare rilevanza l'Ufficio provvede a redigere il testo coordinato della legge e del regolamento vigenti.

5. Le indicazioni fornite e i testi redatti dall'Ufficio hanno funzione esclusivamente conoscitiva e non modificano il valore degli atti normativi che ne sono oggetto.

6. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 regola l'organizzazione e l'attività dell'Ufficio prevedendo la possibilità che questo si avvalga di altri organi della pubblica amministrazione e promuova forme di collaborazione con gli uffici delle presidenze delle giunte regionali al fine di armonizzare i testi normativi statali e regionali.

7. All'Ufficio è preposto un magistrato delle giurisdizioni superiori, ordinaria o amministrativa, ovvero un dirigente generale dello Stato o un avvocato dello Stato o un professore universitario di ruolo di discipline giuridiche <sup>(58)</sup>.

---

(57) Comma abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303.

(58) Per il regolamento, vedi il D.P.R. 19 luglio 1989, n. 366.

---

**24. Delega per la riforma degli enti pubblici di informazione statistica.**

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria per la riforma degli enti e degli organismi pubblici di informazione statistica in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) che sia attuato il sistematico collegamento e l'interconnessione di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta e alla elaborazione dei dati statistici a livello centrale e locale;

b) che sia istituito un ufficio di statistica presso ogni amministrazione centrale dello Stato, incluse le aziende autonome, e che gli uffici così istituiti siano posti alle dipendenze funzionali dell'ISTAT;

c) che siano attribuiti all'ISTAT i compiti di indirizzo e coordinamento;

d) che sia garantito il principio dell'imparzialità e della completezza nella raccolta, nella elaborazione e nella diffusione dei dati;

e) che sia garantito l'accesso diretto da parte del Parlamento, delle regioni, di enti pubblici, di organi dello Stato, di persone giuridiche, di associazioni e singoli cittadini ai dati elaborati con i limiti espressamente previsti dalla legge e nel rispetto dei diritti fondamentali della persona;

f) che sia informato annualmente il Parlamento sull'attività dell'ISTAT, sulla raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici da parte della pubblica amministrazione;

g) che sia garantita l'autonomia dell'ISTAT in materia di strutture, di organizzazione e di risorse finanziarie.

2. I decreti delegati di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle Commissioni permanenti delle Camere competenti per materia. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti delegati qualora tale parere non sia espresso entro sessanta giorni dalla richiesta.

---

## **25. Vigilanza su enti ed istituzioni.**

1. Le funzioni di vigilanza su enti pubblici ed istituzioni le cui funzioni istituzionali non siano considerate coerenti con le competenze proprie della Presidenza del Consiglio dei ministri, e che siano attribuite alla Presidenza del Consiglio medesima da leggi, regolamenti o statuti, sono trasferite ai ministri che saranno individuati, in relazione agli specifici settori di competenza, con decreti del Presidente della Repubblica, adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La funzione di vigilanza sul Consiglio nazionale delle ricerche è attribuita al ministro competente a presentare al Parlamento la relazione sullo stato della ricerca scientifica.

---

## **26. Dipartimento per l'informazione e l'editoria.**

1. Nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il dipartimento per l'informazione e l'editoria, che sostituisce la direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica e subentra nell'esercizio delle funzioni a questa spettanti.

2. All'organizzazione del dipartimento si provvede in conformità al comma 3 dell'articolo 21.

3. Il relativo ruolo del personale si aggiunge a quello della Presidenza del Consiglio dei ministri <sup>(59)</sup>.

3-bis. Il dipartimento, nei limiti delle disponibilità derivanti dall'applicazione del comma 3-ter, realizza e promuove campagne informative attraverso la televisione, la radio, il cinema e la stampa quotidiana e periodica, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla illiceità dell'acquisto di prodotti delle opere dell'ingegno abusivi o contraffatti <sup>(60)</sup>.

3-ter. Per le finalità di cui al comma 3-bis sono utilizzate le somme affluite nel capitolo di cui all'articolo 174-bis, comma 2, lettera b), della *legge 22 aprile 1941, n. 633*, e successive modificazioni <sup>(61)</sup>.

---

(59) Vedi, anche, l'art. 4, L. 2 ottobre 1997, n. 334.

(60) Comma aggiunto dall'art. 12, L. 18 agosto 2000, n. 248.

(61) Comma aggiunto dall'art. 12, L. 18 agosto 2000, n. 248.

---

## **27. Spese della Presidenza del Consiglio dei ministri e istituzione di una ragioneria centrale.**

[1. Le spese della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli organi dipendenti sono iscritte in apposito stato di previsione del bilancio dello Stato.

2. Il rendiconto della gestione è trasmesso, entro il 31 maggio successivo al termine dell'anno finanziario, alla Corte dei conti. Le spese riservate sono iscritte in apposito capitolo e non sono soggette a rendicontazione.

3. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro.

4. In relazione alla istituzione della ragioneria centrale di cui al comma 3, la dotazione organica dei ruoli centrali del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - viene aumentata di complessive 35 unità, così distribuite: 3 della ex carriera ausiliaria, di cui 2 con qualifica di commesso (secondo livello funzionale) e 1 con qualifica di commesso capo (terzo livello funzionale); 11 della ex carriera esecutiva amministrativa, di cui 10 con qualifica di coadiutore (quarto livello funzionale) e 1 con qualifica di coadiutore superiore (quinto livello funzionale); 3 della ex carriera esecutiva tecnica dei meccanografi con qualifica di operatore tecnico (quarto livello funzionale); 8 della ex carriera di concetto, di cui 7 con qualifica di ragioniere e segretario (sesto livello funzionale)

e 1 con qualifica di ragioniere capo e segretario capo (settimo livello funzionale); 10 della ex carriera direttiva, di cui 7 con qualifica di consigliere (settimo livello funzionale) e 3 con qualifica di direttore aggiunto di divisione (ottavo livello funzionale).

5. Il quadro I della tabella VII dell'allegato II al *decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748*, modificato da ultimo con *legge 7 agosto 1985, n. 427*, viene aumentato di tre posti di primo dirigente con funzione di direttore di divisione e di un posto di dirigente superiore con funzione di direttore di ragioneria centrale] <sup>(62)</sup>.

---

(62) Articolo abrogato dall'*art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303*.

---

### **28. Capi dei dipartimenti e degli uffici.**

1. I capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'articolo 21 nonché dell'ufficio di segreteria del Consiglio dei ministri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra le categorie di personale di cui all'articolo 18, comma 2 <sup>(63)</sup>.

---

(63) Articolo così modificato dall'*art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303*.

---

### **29. Consulenti e comitati di consulenza.**

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può avvalersi di consulenti e costituire comitati di consulenza, di ricerca o di studio su specifiche questioni.

2. Per tali attività si provvede con incarichi a tempo determinato da conferire a magistrati, docenti universitari, avvocati dello Stato, dirigenti e altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, degli Enti pubblici, anche economici, delle aziende a prevalente partecipazione pubblica o anche ad esperti estranei all'amministrazione dello Stato.

3. [Gli incarichi sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che ne fissa il compenso di concerto con il ministro del tesoro] <sup>(64)</sup>.

---

(64) Comma abrogato dall'*art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303* con la decorrenza ivi indicata.

---

## **Capo V - Personale della Presidenza del Consiglio dei ministri**

### **30. Personale della Presidenza del Consiglio dei ministri.**

[1. Per l'espletamento dei suoi compiti, la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale, nei limiti numerici di cui alle tabelle allegate alla presente legge, di personale dei propri ruoli, di personale dello Stato, compreso quello dei due rami del Parlamento, di personale di altre amministrazioni pubbliche e di enti pubblici anche economici, di personale scelto tra persone anche estranee alla pubblica amministrazione] <sup>(65)</sup>.

---

(65) Articolo abrogato dall'*art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303*.

---

*(commento di giurisprudenza)*

### **31. Consiglieri ed esperti.**

1. [Le funzioni di direzione, di collaborazione e di studio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono svolte da consiglieri secondo l'organico di cui alla allegata tabella A. In tale organico non è compreso il posto di capo ufficio stampa] <sup>(66)</sup>.

2. [I dipendenti di amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri chiamati ad esercitare le funzioni predette sono collocati in posizione di comando o fuori ruolo presso la Presidenza, salvo che l'incarico sia a tempo parziale e consenta il normale espletamento delle funzioni dell'ufficio di appartenenza] <sup>(67)</sup>.

3. [L'assegnazione dei consiglieri e il conferimento degli incarichi agli esperti sono disposti dal Presidente del Consiglio dei ministri o dai ministri senza portafoglio nell'ambito della dotazione di cui alla tabella A e sulla base della ripartizione numerica stabilita, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei ministri] <sup>(68)</sup>.

4. I decreti di conferimento di incarico ad esperti nonché quelli relativi a dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o di enti pubblici, con qualifica dirigenziale o equiparata, in posizione di fuori ruolo o di comando, ove non siano confermati entro tre mesi dal giuramento del Governo, cessano di avere effetto.

5. [Il conferimento delle qualifiche dirigenziali del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri è effettuato secondo le disposizioni vigenti in materia per le amministrazioni dello Stato] <sup>(69)</sup>.

---

(66) Comma abrogato dall'*art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303*.

(67) Comma abrogato dall'*art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303*.

(68) Comma abrogato dall'*art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303*.

(69) Comma abrogato dall'*art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303*.

---

*(commento di giurisprudenza)*

### **32. *Trattamento economico del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri.***

1. L'indennità di cui all'*articolo 8 della legge 8 agosto 1985, n. 455*, spetta al personale in ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. I dipendenti da amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed in servizio presso di essa in posizione di comando o fuori ruolo conservano il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza e ad essi viene attribuita una indennità mensile non pensionabile stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il ministro del tesoro ai fini di perequazione del rispettivo trattamento economico complessivo con quello spettante al personale di qualifica pari od equiparata di cui al comma 1. Tale indennità, spettante anche al personale dei Gabinetti e delle segreterie particolari dei ministri senza portafoglio e dei sottosegretari di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, non può comunque superare il limite massimo previsto dall'*articolo 8, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 455*, e ad essa si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri determina con proprio decreto, di concerto con il ministro del tesoro, gli uffici ed i dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri cui si applicano i criteri di attribuzione di ore di lavoro straordinario di cui all'*articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734*.

4. Il compenso degli esperti, dei consiglieri a tempo parziale e del personale incaricato di cui alle tabelle A e B, allegata alla presente legge, nonché dei componenti del comitato di cui all'*articolo 21, comma 1*, è determinato con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il ministro del tesoro.

---

### **33. *Personale dei corpi di polizia assegnato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.***

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato di concerto con i ministri dell'interno e del tesoro, viene fissato il contingente del personale appartenente ai corpi di polizia assegnato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'assolvimento di compiti connessi a quelli d'istituto dei corpi di provenienza.

2. I posti nei rispettivi corpi di appartenenza resisi vacanti a seguito della destinazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri prevista dal comma 1 sono considerati disponibili per nuove nomine.

3. La restituzione del personale di cui al presente articolo al corpo di appartenenza avviene, ove necessario, anche in soprannumero, salvo successivo riassorbimento.

---

### **34. *Oneri relativi al personale a disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri ed agli uffici dei commissari del Governo nelle regioni.***

1. Le amministrazioni e gli enti di appartenenza continuano a corrispondere gli emolumenti al proprio personale posto a disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri. La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a rimborsare i relativi oneri nei riguardi delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e delle amministrazioni pubbliche non statali e assume a proprio carico le spese relative alla dotazione degli immobili da destinare a sede dei commissari del Governo nelle regioni.

---

**35. Consiglio di amministrazione.**

[1. È costituito un consiglio di amministrazione presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, segretario del Consiglio dei ministri, e composto:

a) dal segretario generale, dai capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'articolo 21, anche se dipendenti da un ministro senza portafoglio, nonché dal capo dell'ufficio di segreteria del Consiglio dei ministri;

b) dai rappresentanti del personale eletti nel numero e secondo le modalità vigenti per il restante personale dello Stato.

2. Al consiglio di amministrazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 146 e 147 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3*, e successive modificazioni] <sup>(70)</sup>.

---

(70) Articolo abrogato dall'*art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303*.

---

**36. Stato giuridico del personale amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri.**

1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, al personale amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri si applicano le norme relative ai dipendenti civili dello Stato.

2. Al predetto personale, proveniente da amministrazioni pubbliche non statali e da enti pubblici anche economici, è data facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, delle forme sostitutive o esclusive dell'assicurazione stessa e degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso le amministrazioni di provenienza.

---

*(commento di giurisprudenza)*

**37. Dotazioni organiche.**

[1. La dotazione organica delle qualifiche funzionali del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri è determinata secondo quanto previsto dalla tabella B allegata alla presente legge.

2. Oltre al personale appartenente al ruolo organico delle qualifiche funzionali, possono essere chiamati, nei limiti di cui alla predetta tabella B, in posizione di comando o fuori ruolo dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche e di enti pubblici anche economici. Per particolari esigenze tecniche e con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, possono essere conferiti, nei limiti di cui alla tabella B, incarichi a persone particolarmente esperte anche estranee all'amministrazione pubblica.

3. Le qualifiche funzionali ed i profili professionali del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri sono disciplinati secondo le disposizioni vigenti in materia per le amministrazioni dello Stato] <sup>(71)</sup>.

---

(71) Articolo abrogato dall'*art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303*, con la decorrenza - per quanto riguarda il comma 2 - ivi indicata.

---

*(commento di giurisprudenza)*

### **38. Norme per la copertura dei posti.**

1. Il personale con qualifica di dirigente generale, livello *B* e *C*, ed equiparata, di dirigente superiore e di primo dirigente, in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato a domanda, nei limiti della metà dei posti in ruolo indicati nella tabella A, nelle qualifiche corrispondenti del ruolo dei consiglieri della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, l'accesso alla qualifica di primo dirigente, nel limite del 25 per cento dei posti di cui all'allegata tabella A, avviene mediante il concorso speciale per esami previsto dall'*articolo 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301*, e secondo le modalità ivi stabilite, al quale sono ammessi, a domanda, gli impiegati in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in possesso di laurea inquadrati nelle qualifiche settima e superiori, nonché quelli con qualifica di ispettore generale e di direttore di divisione del ruolo ad esaurimento, purché alla data di entrata in vigore della presente legge gli aventi titolo a partecipare al concorso abbiano maturato almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera direttiva.

3. Il personale delle qualifiche funzionali e di quelle ad esaurimento, comunque in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in posizione di comando o fuori ruolo, viene inquadrato a domanda nelle qualifiche corrispondenti del personale in ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri nei limiti dei posti della tabella B disponibili <sup>(72)</sup>.

4. Il personale di cui al comma 3 può chiedere di essere inquadrato, anche in soprannumero e previo superamento di esame-colloquio, nella qualifica funzionale della carriera immediatamente superiore, con il profilo professionale corrispondente alle mansioni superiori lodevolmente esercitate per almeno due anni, purché in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla nuova qualifica ovvero, ad esclusione della carriera direttiva, di un'anzianità di servizio effettivo non inferiore a dieci anni. Tale beneficio non potrà comunque essere attribuito al personale che, per effetto di norme analoghe a quella prevista nel presente comma, abbia comunque fruito, anche presso le Amministrazioni di appartenenza, di avanzamenti di carriera o promozioni a qualifiche superiori, disposti a seguito di valutazione delle mansioni svolte <sup>(73)</sup>.

5. Le domande di cui ai commi 1, 3 e 4 debbono essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Alle operazioni di inquadramento di cui ai commi 1 e 3, che debbono essere ultimate entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede una commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri e presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri o, per sua delega, da un magistrato amministrativo con qualifica di Presidente di Sezione del Consiglio di Stato o equiparata e composta da quattro membri effettivi e quattro supplenti di qualifica non inferiore al personale da inquadrare o docenti universitari di diritto pubblico. Tale commissione individua gli aventi diritto all'inquadramento, in relazione ai posti disponibili, a seguito della valutazione, da effettuarsi in base a criteri oggettivi predeterminati dalla commissione stessa, dei titoli culturali, professionali e di merito, con particolare riguardo alla qualità del servizio prestato, alla durata del periodo di effettivo servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nonché all'anzianità maturata presso le amministrazioni e gli enti di provenienza.

7. Al personale di cui ai commi 3 e 4 si applicano le disposizioni previste nei commi 3 e 4 dell'*articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 455*.

8. I posti delle qualifiche funzionali rimasti disponibili dopo le operazioni di inquadramento, e quelli che tali si renderanno nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conferiti mediante concorso per titoli ed esame-colloquio riservato al personale comunque in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in possesso dei requisiti di cui all'*articolo 14, commi secondo e terzo, della legge 11 luglio 1980, n. 312*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinate, distintamente per le categorie interessate, le materie dell'esame-colloquio e le modalità di partecipazione e di svolgimento del concorso.

9. Ai fini di quanto previsto dai commi 3, 6 e 8 si considerano indisponibili i posti da conferire mediante i concorsi di cui all'*articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 455*.

10. Il personale che abbia presentato domanda di inquadramento ai sensi dei commi 1, 3 e 4 continua a prestare servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri anche nel periodo compreso tra la

data di entrata in vigore della presente legge e la conclusione del procedimento di inquadramento. Nello stesso periodo resta fermo per tale personale quanto previsto dall'*articolo 8 della legge 8 agosto 1985, n. 455*.

11. Nella prima attuazione della presente legge, al fine di far fronte alle vacanze eventualmente esistenti nei posti in ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, potrà essere chiamato personale di altre amministrazioni in posizione di comando o fuori ruolo anche in eccedenza ai limiti relativi a dette posizioni previsti dalle allegare tabelle, nel numero massimo stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il ministro del tesoro.

12. Per lo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 27 della legge 29 marzo, 1983, n. 93, la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale del personale dirigente e di quello delle qualifiche ad esaurimento e funzionali in servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica, nei limiti dei contingenti numerici di cui ai quadri A, B e C della tabella allegata al *decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1984, n. 536*. I contingenti numerici di cui ai quadri B e C della predetta tabella si aggiungono in ragione di due terzi alle posizioni di ruolo organico di cui alle tabelle A e B, allegare alla presente legge, e del restante terzo alle posizioni di comando e di fuori ruolo di cui alle tabelle stesse.

13. Il personale assunto entro la data del 31 agosto 1987, ai sensi dell'*articolo 36 della legge 28 febbraio 1986, n. 41*, ed in servizio alla medesima data, è collocato a domanda nelle categorie del personale non di ruolo previste dalla tabella 1 allegata al *regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100*, e successive modifiche ed integrazioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate disposizioni per l'inquadramento in ruolo del predetto personale.

---

(72) Vedi, anche, l'*art. 4, L. 2 ottobre 1997, n. 334*.

(73) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-11 dicembre 2001, n. 398 (Gazz. Uff. 19 dicembre 2001, n. 49, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 38, comma 4*, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

---

### **39. Personale amministrativo dei commissariati del Governo nelle regioni.**

[1. Il personale amministrativo in servizio presso i commissariati del Governo alla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato, a domanda, nel ruolo di cui all'allegata tabella C secondo i criteri e le modalità previsti dai commi 1, 3, 6 e 7 dell'articolo 38. Al predetto personale si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi 8, 10 e 11 del medesimo articolo<sup>(74)</sup>.

2. Con provvedimenti appositi saranno dettate le necessarie disposizioni per il personale in servizio presso i commissariati del Governo nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Restano ferme le disposizioni relative al ruolo speciale ad esaurimento per la regione Friuli-Venezia Giulia di cui al *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 1974*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 15 febbraio 1975]<sup>(75)</sup>.

---

(74) Vedi, anche, l'*art. 4, L. 2 ottobre 1997, n. 334*.

(75) Articolo abrogato dall'*art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303*.

---

## **Capo VI - Norme finali e finanziarie**

### **40. Norme finali.**

1. Fino a quando non saranno emanati i decreti di cui al comma 5 dell'articolo 21, restano ferme le disposizioni vigenti relative alla organizzazione di uffici cui siano preposti ministri senza portafoglio.

2. Per la segreteria particolare del Presidente del Consiglio dei ministri, per i Gabinetti e le segreterie particolari del Vicepresidente del Consiglio dei ministri e dei ministri senza portafoglio, nonché per la segreteria particolare del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, si applicano le disposizioni vigenti.

3. Sono abrogate le norme contenute nel *regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100*, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti la costituzione e la disciplina del Gabinetto della Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. Sono soppressi i profili professionali e la distinzione in ruoli di cui alla tabella allegata alla *legge 8 agosto 1985, n. 455*.
5. Si considerano indisponibili i posti da conferire mediante i concorsi di cui all'*articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 455*.

**41. Disposizioni finanziarie.**

1. L'onere derivante dalla attuazione della presente legge nonché dell'*articolo 8, L. 8 agosto 1985, n. 455*, ivi compresa l'applicazione di quest'ultima legge al personale comunque in servizio presso gli uffici dei ministri senza portafoglio, presso il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie e presso i commissari del Governo, è valutato in lire 6.000 milioni per l'anno 1988 ed in lire 35.050 milioni per gli anni 1989 e 1990. Alla spesa relativa si provvede, quanto a lire 6.000 milioni per l'anno 1988 ed a lire 34.750 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, a l'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, quanto a lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento «Riforma del processo amministrativo» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al predetto capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1988.
2. Contestualmente agli inquadramenti del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nel ruolo di cui alle allegate tabelle, il ministro del tesoro è autorizzato a stornare con propri decreti dai competenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni di provenienza ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri gli importi relativi agli stipendi ed altri assegni fissi in godimento di ciascun dipendente interessato dall'inquadramento.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Tabella A  
(articoli 30, 31, 32 e 38)

(76)

ORGANICO DEI CONSIGLIERI DELLA  
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
	In ruolo	Comandati e fuori ruolo	Esperti e consiglieri a tempo parziale	-
Dirigente generale, livello B e C, e qualifiche equiparate. . . . .	34 *	20 >	104	
Dirigente superiore. . . .	55	30		
Primo dirigente. . . . .	80	45		
	---	---		
Totale . . .	169	95		

[\*] Di cui 4 riservati al personale dirigente dei commissariati di Governo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

(76) Per l'incremento delle dotazioni organiche vedi, anche, il *D.P.C.M. 30 novembre 1995*. Vedi, inoltre, l'*art. 7, D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520* e l'*art. 9-bis, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303*, aggiunto dall'*art. 3, D.Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343* (Gazz. Uff. 12 dicembre 2003, n. 288).

Tabella B  
(articoli 30, 32, 37 e 38)

(77)

ORGANICO DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE DELLA PRESIDENZA DEL  
CONSIGLIO DEI MINISTRI

	Comandati		
	In ruolo	e fuori ruolo	Incaricati
Qualifiche ad esaurimento.	31	15	
9 <sup>a</sup> qualifica funzionale.	61	31	
8 <sup>a</sup> qualifica funzionale.	123	62	
7 <sup>a</sup> qualifica funzionale.	193	96	
6 <sup>a</sup> qualifica funzionale.	282	145	30
5 <sup>a</sup> qualifica funzionale.	375	187	
4 <sup>a</sup> qualifica funzionale.	544	261	
3 <sup>a</sup> qualifica funzionale.	113	57	
2 <sup>a</sup> qualifica funzionale.	59	30	
Totale . . .	1.781	884	

(77) Per l'incremento delle dotazioni organiche vedi, anche, il *D.P.C.M. 30 novembre 1995*. Vedi, inoltre, l'*art. 7, D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520* e l'*art. 9-bis, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303*, aggiunto dall'*art. 3, D.Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343* (Gazz. Uff. 12 dicembre 2003, n. 288).

Tabella C  
(articoli 30, 38 e 39)

(78)

(79)

ORGANICO DEL PERSONALE DEI COMMISSARIATI DEL GOVERNO  
NELLE REGIONI

	Comandati	
	In ruolo	e fuori ruolo
Dirigente superiore. . . . .	40	8
Primo dirigente. . . . .	80	16
Qualifiche ad esaurimento. . . . .	16	4
9 <sup>a</sup> qualifica funzionale. . . . .	17	4
8 <sup>a</sup> qualifica funzionale. . . . .	34	6



D.Lgs. 28-8-1997 n. 281

Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1997, n. 202.*

#### **Epigrafe**

#### **Premessa**

Capo I - Disposizioni generali

**1. Ambito della disciplina.**

Capo II - Conferenza Stato-regioni

**2. Compiti.**

**3. Intese.**

**4. Accordi tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano.**

**5. Rapporti tra regioni e Unione europea.**

**6. Scambio di dati e informazioni.**

**7. Organismi a composizione mista.**

Capo III - Conferenza unificata

**8. Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata.**

**9. Funzioni.**

**10. Segreteria.**

**Allegato A**

---

**D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 <sup>(1)</sup>.**

**Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.**

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1997, n. 202.

---

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la *legge 15 marzo 1997, n. 59*, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto in particolare l'*articolo 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, che conferisce al Governo la delega ad adottare apposito decreto legislativo per la definizione e l'ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la sua unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Vista l'intesa intervenuta tra il Ministero degli affari esteri ed i presidenti delle regioni e province autonome il 23 gennaio 1997, circa le modalità del concorso delle regioni in vista della definizione della politica nazionale in sede Unione europea;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

Emana il seguente decreto legislativo:

---

## Capo I - Disposizioni generali

### 1. *Ambito della disciplina.*

1. In attuazione dell'*articolo 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, e ferme restando le competenze ad essa attribuite, il presente decreto disciplina le attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni», e la sua unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

2. Ulteriori compiti e funzioni potranno essere attribuiti contestualmente alla definitiva individuazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della *legge 15 marzo 1997, n. 59*, delle procedure e degli strumenti di raccordo fra i livelli di governo <sup>(2)</sup>.

---

(2) La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 2 e 3, e dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, dell'art. 8, commi 1 e 4, e dell'art. 9, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano e agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

---

## Capo II - Conferenza Stato-regioni

### 2. *Compiti.*

1. Al fine di garantire la partecipazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale ed infraregionale, la Conferenza Stato-regioni:

a) promuove e sancisce intese, ai sensi dell'articolo 3;

b) promuove e sancisce accordi di cui all'articolo 4;

c) nel rispetto delle competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica, promuove il coordinamento della programmazione statale e regionale ed il raccordo di quest'ultima con l'attività degli enti o soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse aventi rilevanza nell'ambito territoriale delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nei casi previsti dalla legge;

e) assicura lo scambio di dati ed informazioni tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo le modalità di cui all'articolo 6;

f) fermo quanto previsto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, determina, nei casi previsti dalla legge, i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie che la legge assegna alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, anche a fini di perequazione;

g) adotta i provvedimenti che sono ad essa attribuiti dalla legge;

h) formula inviti e proposte nei confronti di altri organi dello Stato, di enti pubblici o a ltri soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse;

i) nomina, nei casi previsti dalla legge, i responsabili di enti ed organismi che svolgono attività o prestano servizi strumentali all'esercizio di funzioni concorrenti tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;

l) approva gli schemi di convenzione tipo per l'utilizzo da parte dello Stato e delle regioni di uffici statali e regionali <sup>(3)</sup>.

2. Ferma la necessità dell'assenso del Governo, l'assenso delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione degli atti di cui alle lettere f), g) ed i) del comma 1 è espresso, quando non è raggiunta l'unanimità, dalla maggioranza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, componenti la Conferenza Stato-regioni, o da assessori da essi delegati a rappresentarli nella singola seduta.

3. La Conferenza Stato-regioni è obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie di competenza delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano che si pronunzia entro venti giorni; decorso tale termine, i provvedimenti recanti attuazione di direttive comunitarie sono emanati anche in mancanza di detto parere. Resta fermo quanto previsto in ordine alle procedure di approvazione delle norme di attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano <sup>(4)</sup>.

4. La Conferenza è sentita su ogni oggetto di interesse regionale che il Presidente del Consiglio dei Ministri ritiene opportuno sottoporre al suo esame, anche su richiesta della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Quando il Presidente del Consiglio dei Ministri dichiara che ragioni di urgenza non consentono la consultazione preventiva, la Conferenza Stato-regioni è consultata successivamente ed il Governo tiene conto dei suoi pareri:

a) in sede di esame parlamentare dei disegni di legge o delle leggi di conversione dei decreti-legge;

b) in sede di esame definitivo degli schemi di decreto legislativo sottoposti al parere delle commissioni parlamentari <sup>(5)</sup>.

6. Quando il parere concerne provvedimenti già adottati in via definitiva, la Conferenza Stato-regioni può chiedere che il Governo lo valuti ai fini dell'eventuale revoca o riforma dei provvedimenti stessi <sup>(6)</sup>.

7. La Conferenza Stato-regioni valuta gli obiettivi conseguiti ed i risultati raggiunti, con riferimento agli atti di pianificazione e di programmazione in ordine ai quali si è pronunciata.

8. Con le modalità di cui al comma 2 la Conferenza Stato-regioni delibera, altresì:

a) gli indirizzi per l'uniforme applicazione dei percorsi diagnostici e terapeutici in ambito locale e le misure da adottare in caso di mancato rispetto dei protocolli relativi, ivi comprese le sanzioni a carico del sanitario che si discosti dal percorso diagnostico senza giustificato motivo, ai sensi dell'*articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662* ;

b) i protocolli di intesa dei progetti di sperimentazione gestionali individuati, ai sensi dell'*articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) gli atti di competenza degli organismi a composizione mista Stato-regioni soppressi ai sensi dell'articolo 7.

9. La Conferenza Stato-regioni esprime intesa sulla proposta, ai sensi dell'*articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266*, del Ministro della sanità di nomina del direttore dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

---

(3) La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 2 e 3, e dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, dell'art. 8, commi 1 e 4, e dell'art. 9, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano e agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

(4) Comma così modificato dall'*art. 12, L. 5 febbraio 1999, n. 25*.

(5) La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 2 e 3, e dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, dell'art. 8, commi 1 e 4, e dell'art. 9, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano e agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

(6) La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 2 e 3, e dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, dell'art. 8, commi 1 e 4, e dell'art. 9, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano e agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

---

### **3. Intese.**

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza Stato-regioni.

2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata <sup>(7)</sup>.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri può provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri è tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive <sup>(8)</sup> <sup>(9)</sup>.

---

(7) Per l'esclusione dell'applicabilità del presente comma vedi l'art. 8, L. 5 giugno 2003, n. 131.

(8) Per l'esclusione dell'applicabilità del presente comma vedi l'art. 8, L. 5 giugno 2003, n. 131.

(9) La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 2 e 3, e dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, dell'art. 8, commi 1 e 4, e dell'art. 9, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano e agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

---

#### **4. Accordi tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano.**

1. Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune <sup>(10)</sup>.

2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

---

(10) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi l'Acc. 24 maggio 2001, l'Acc. 27 settembre 2001, l'Acc. 3 febbraio 2005, il Provv. 8 aprile 2009, n. 67/CSR, il D.M. 29 maggio 2009, l'Acc. 29 ottobre 2009, n. 181/CSR, l'Acc. 5 novembre 2009, l'Acc. 17 dicembre 2009, n. 253/CSR, l'Acc. 28 ottobre 2010, n. 187/CSR, l'Acc. 28 ottobre 2010, n. 192/CSR, l'Acc. 18 novembre 2010, n. 197/CSR, l'Acc. 18 novembre 2010, n. 198/CSR, l'Acc. 16 dicembre 2010, n. 239/CSR. e l'Acc. 10 febbraio 2011, n. 30/CSR.

---

#### **5. Rapporti tra regioni e Unione europea.**

1. La Conferenza Stato-regioni, anche su richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, si riunisce in apposita sessione almeno due volte all'anno al fine di:

a) raccordare le linee della politica nazionale relativa all'elaborazione degli atti comunitari con le esigenze rappresentate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di competenza di queste ultime;

b) esprimere parere sullo schema dell'annuale disegno di legge che reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea». Decorso il termine di venti giorni dalla richiesta del parere, il disegno di legge è presentato al Parlamento anche in mancanza di tale parere <sup>(11)</sup>.

2. La Conferenza Stato-regioni designa i componenti regionali in seno alla rappresentanza permanente italiana presso l'Unione europea. Su richiesta dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e col consenso del Governo, la Conferenza Stato-regioni esprime parere sugli schemi di atti amministrativi dello Stato che, nelle materie di competenza delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, danno attuazione alle direttive comunitarie ed alle sentenze della Corte di giustizia delle comunità europee.

3. La Conferenza Stato-regioni favorisce e promuove la cooperazione tra la Cabina di regia nazionale e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine della piena e tempestiva utilizzazione delle risorse comunitarie destinate all'Italia.

---

(11) Periodo aggiunto dall'*art. 12, L. 5 febbraio 1999, n. 25*.

---

#### **6. Scambio di dati e informazioni.**

1. La Conferenza Stato-regioni favorisce l'interscambio di dati ed informazioni sull'attività posta in essere dalle amministrazioni centrali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. La Conferenza Stato-regioni approva protocolli di intesa tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, anche ai fini della costituzione di banche dati sulle rispettive attività, accessibili sia dallo Stato che dalle regioni e dalle province autonome. Le norme tecniche ed i criteri di sicurezza per l'accesso ai dati ed alle informazioni sono stabiliti di intesa con l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

3. I protocolli di intesa di cui al comma 2 prevedono, altresì, le modalità con le quali le regioni e le province autonome si avvalgono della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni e dei servizi di trasporto e di interoperabilità messi a disposizione dai gestori, alle condizioni contrattuali previste ai sensi dell'*articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59*.

---

#### **7. Organismi a composizione mista.**

1. Ferma restando ogni altra competenza dell'amministrazione centrale dello Stato, gli organismi a composizione mista Stato-regioni di cui all'allegato A sono soppressi e le relative funzioni sono esercitate dalla Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-regioni può istituire gruppi di lavoro o comitati, con la partecipazione di rappresentanti delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle amministrazioni interessate, con funzioni istruttorie, di raccordo, collaborazione o concorso alla attività della Conferenza stessa.

---

### **Capo III - Conferenza unificata**

#### **8. Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata.**

1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni <sup>(12)</sup>.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città

individuare dall'*articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142*. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici (13).

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisa la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM (14).

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno (15).

---

(12) La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 2 e 3, e dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, dell'art. 8, commi 1 e 4, e dell'art. 9, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano e agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

(13) Comma così modificato dal comma 21 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181.

(14) Vedi, anche, l'art. 28, L. 8 marzo 2000, n. 53.

(15) La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 2 e 3, e dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, dell'art. 8, commi 1 e 4, e dell'art. 9, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano e agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

---

## 9. Funzioni.

1. La Conferenza unificata assume deliberazioni, promuove e sancisce intese ed accordi, esprime pareri, designa rappresentanti in relazione alle materie ed ai compiti di interesse comune alle regioni, alle province, ai comuni e alle comunità montane.

2. La Conferenza unificata è comunque competente in tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunità montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali debbano esprimersi su un medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata:

a) esprime parere:

1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di legge collegati;

2) sul documento di programmazione economica e finanziaria;

3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in base all'*articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59* ;

b) promuove e sancisce intese tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane. Nel caso di mancata intesa o di urgenza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4;

c) promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle autonomie locali indicati, rispettivamente, dai presidenti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei casi previsti dalla legge;

e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane nei casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione di protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e locali secondo le modalità di cui all'articolo 6;

f) è consultata sulle linee generali delle politiche del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e mobilità del personale connessi al conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali;

g) esprime gli indirizzi per l'attività dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane.

4. Ferma restando la necessità dell'assenso del Governo per l'adozione delle deliberazioni di competenza della Conferenza unificata, l'assenso delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane è assunto con il consenso distinto dei membri dei due gruppi delle autonomie che compongono, rispettivamente, la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. L'assenso è espresso di regola all'unanimità dei membri dei due predetti gruppi. Ove questa non sia raggiunta l'assenso è espresso dalla maggioranza dei rappresentanti di ciascuno dei due gruppi.

5. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha compiti di:

a) coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali;

b) studio, informazione e confronto nelle problematiche connesse agli indirizzi di politica generale che possono incidere sulle funzioni proprie o delegate di province e comuni e comunità montane <sup>(16)</sup>.

6. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in particolare, è sede di discussione ed esame:

a) dei problemi relativi all'ordinamento ed al funzionamento degli enti locali, compresi gli aspetti relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle risorse umane e strumentali, nonché delle iniziative legislative e degli atti generali di governo a ciò attinenti;

b) dei problemi relativi alle attività di gestione ed erogazione dei servizi pubblici;

c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di cui al presente comma che venga sottoposto, anche su richiesta del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, al parere della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Presidente delegato <sup>(17)</sup>.

7. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha inoltre il compito di favorire:

a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;

b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'*articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498* ;

c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni o province da celebrare in ambito nazionale <sup>(18)</sup>.

(16) La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 2 e 3, e dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, dell'art. 8, commi 1 e 4, e dell'art. 9, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano e agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

(17) La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 2 e 3, e dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, dell'art. 8, commi 1 e 4, e dell'art. 9, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano e agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

(18) La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 2 e 3, e dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, dell'art. 8, commi 1 e 4, e dell'art. 9, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano e agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

---

**10. Segreteria.**

1. L'attività istruttoria e di supporto al funzionamento della Conferenza unificata sono svolte congiuntamente dalla segreteria della Conferenza Stato-regioni e dalla segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

2. La segreteria della Conferenza Stato-regioni opera alle dirette dipendenze e secondo gli indirizzi del presidente della Conferenza stessa. Ad essa è assegnato personale dello Stato e, fino alla metà dei posti in organico, da personale delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il cui trattamento economico rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, sono disciplinati l'organizzazione ed il funzionamento della segreteria della Conferenza Stato-regioni ed individuati gli uffici di livello dirigenziale <sup>(19)</sup>.

4. Per lo svolgimento dei propri compiti, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali si avvale di una segreteria collocata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. La composizione della segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali è stabilita con successivo provvedimento di organizzazione. Con il medesimo provvedimento potrà essere previsto che fino alla metà dei posti in organico possa essere coperto da personale delle province, dei comuni e delle comunità montane, il cui trattamento economico rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza. I restanti posti in organico sono coperti con personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Può essere altresì assegnato alla segreteria anche personale del Ministero dell'interno.

---

(19) In attuazione del presente comma, vedi il *D.P.C.M. 19 marzo 1999, n. 98* e il *D.M. 22 luglio 2003*.

---

Allegato A <sup>(20)</sup>

(previsto dall'articolo 7, comma 1)

- Comitato per le aree naturali protette e Gruppo di lavoro per la carta della natura: *articolo 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394* ;

- Comitato nazionale difesa del suolo: *articolo 6 della legge 18 maggio 1989, n. 183* ;

- Commissione permanente interministeriale per il conto nazionale dei trasporti: decreto del Ministro dei trasporti n. 70 T in data 15 maggio 1991.

---

(20) Così modificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 17 settembre 1997, n. 217.

## **L. 5-6-2003 n. 131**

Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

*Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 giugno 2003, n. 132.*

### **Epigrafe**

1. *Attuazione dell'articolo 117, primo e terzo comma, della Costituzione, in materia di legislazione regionale.*
2. *Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.*
3. *Testi unici delle disposizioni legislative vigenti non aventi carattere di principio fondamentale nelle materie di legislazione concorrente.*
4. *Attuazione dell'articolo 114, secondo comma, e dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione in materia di potestà normativa degli enti locali.*
5. *Attuazione dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione sulla partecipazione delle regioni in materia comunitaria.*
6. *Attuazione dell'articolo 117, quinto e nono comma, della Costituzione sull'attività internazionale delle regioni.*
7. *Attuazione dell'articolo 118 della Costituzione in materia di esercizio delle funzioni amministrative.*
8. *Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo.*
9. *Attuazione degli articoli 123, secondo comma, e 127 della Costituzione, in materia di ricorsi alla Corte costituzionale*
10. *Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie.*
11. *Attuazione dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.*
12. *Entrata in vigore.*

---

**L. 5 giugno 2003, n. 131 <sup>(1)</sup>.**

*(commento di giurisprudenza)*

**Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3 <sup>(2)</sup>.**

---

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 giugno 2003, n. 132.

(2) Vedi, anche, l'art. 4, comma 29, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

---

### **8. Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo.**

1. Nei casi e per le finalità previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento.

2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro competente per materia. *L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è abrogato.*

3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni, Province o Città metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Il commissario provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali qualora tale organo sia stato istituito.

4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall'articolo 120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla

Conferenza Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunità montane, che possono chiederne il riesame.

5. I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalità perseguite.

6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'*articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*. Nelle materie di cui all'*articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione* non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'*articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, e all'*articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112* <sup>(18)</sup>.

---

(18) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi l'*Acc. 14 luglio 2005, n. 863/CU*. Vedi, anche, il *Prov. 16 marzo 2006, n. 2540*, il *Prov. 16 novembre 2006, n. 992/CU*, il *Prov. 16 novembre 2006, n. 2673*, il *Prov. 16 novembre 2006, n. 2674*, il *Prov. 18 aprile 2007, n. 84/CSR*, la *Det. 10 maggio 2007, n. 93/CSR*, la *Det. 10 maggio 2007, n. 94/CSR*, il *Prov. 31 maggio 2007, n. 115/CSR*, il *Prov. 12 luglio 2007, n. 148*, il *Prov. 30 ottobre 2007, n. 99/CU*, la *Del. 15 novembre 2007*, il *Prov. 20 marzo 2008, n. 103/CSR*, il *Prov. 13 novembre 2008, n. 204/CSR*, il *Prov. 20 novembre 2008, n. 232/CSR*, il *Prov. 28 gennaio 2009, n. 7/CU*, l'*Intesa 26 febbraio 2009, n. 37/CSR*, il *Prov. 25 marzo 2009, n. 46/CSR*, il *Prov. 1 aprile 2009, n. 21/CU*, l'*Intesa 5 novembre 2009*, il *Prov. 3 dicembre 2009, n. 243/CSR*, l'*Intesa 8 luglio 2010, n. 79/CSR*, l'*Intesa 23 settembre 2010, n. 155/CSR*, l'*Intesa 23 settembre 2010, n. 159/CSR*, l'*Intesa 28 ottobre 2010, n. 189/CSR*, il *Prov. 7 ottobre 2010, n. 181/CSR*, l'*Intesa 16 dicembre 2010, n. 246/CSR*, l'*Intesa 10 febbraio 2011, n. 19/CSR*, l'*Intesa 10 febbraio 2011, n. 29/CSR* e l'*Intesa 10 febbraio 2011, n. 21/CSR*.

---